



Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 2 novembre 2021 - n. XI/2058 Mozione concernente la proroga della misura Ecobonus 110% per l'efficientamento energetico	3
Deliberazione Consiglio regionale 2 novembre 2021 - n. XI/2059 Mozione concernente la revisione della procedura di rimborso della quota associativa alle associazioni di donatori di midollo osseo	4
Deliberazione Consiglio regionale 2 novembre 2021 - n. XI/2060 Mozione concernente la carenza di additivo «AdBlue» per i veicoli da autotrasporto e azioni conseguenti	4
Deliberazione Consiglio regionale 2 novembre 2021 - n. XI/2061 Mozione concernente il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana	5
Deliberazione Consiglio regionale 2 novembre 2021 - n. XI/2062 Mozione concernente la condanna degli episodi di violenza politica di qualsiasi parte e tutela della libertà di opinione	6
Deliberazione Consiglio regionale 2 novembre 2021 - n. XI/2063 Mozione concernente l'introduzione dell'educazione finanziaria e della gestione dei soldi e del risparmio nella scuola, nelle carceri e nelle aziende	7

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 8 novembre 2021 - n. XI/5476 Incremento della dotazione finanziaria relativa all'invito per l'assegnazione di contributi per la «Valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti UNESCO e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale. Anni 2021-2022», di cui alla d.g.r. 21 giugno 2021- n. XI/4908	9
Delibera Giunta regionale 8 novembre 2021 - n. XI/5477 Regolamento (UE) 1308/2013 - Disposizioni relative al settore dell'apicoltura. Approvazione del piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2021 – 2022	11
Delibera Giunta regionale 8 novembre 2021 - n. XI/5478 D.lgs. n. 102/2004 e ss.mm. e ii. «Delimitazione dei territori danneggiati a seguito delle trombe d'aria del 19 settembre 2021 nei territori delle province di Brescia e Lodi». Proposta al Mi.P.A.F. di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi e specificazione delle provvidenze	23

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 8 novembre 2021 - n. 15028 POR FSE 2014-2020 - Asse II - Proroga dei termini per la conclusione delle attività e per la presentazione della rendicontazione finale di cui all'avviso n. 4159 del 3 aprile 2020: «Approvazione dell'avviso pubblico per la messa a sistema del modello di intervento integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità - d.g.r. n. 2732/2019»	28
--	----

D.G. Welfare

Decreto direttore generale 5 novembre 2021 - n. 14991

Ricostituzione della commissione regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo (GH)	30
---	----

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**Decreto dirigente struttura 8 novembre 2021 - n. 15011**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» aggiornamento parziale del provvedimento di concessione del finanziamento n. 4326/2021 a seguito di cambio del beneficiario. Cedente: impresa Forestale Tagliaferri di Tagliaferri Riccardo P. IVA 03128280124, subentrante: società agricola s.s Tagliaferri forestale P. IVA 03802540124

32

Decreto dirigente struttura 10 novembre 2021 - n. 15176

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Modifica Del d.d.u.o. n. 4675 del 7 aprile 2021 - Proroga del termine di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e della sua pubblicazione sul B.U.R.L. delle domande di aiuto per l'operazione 7.4.01.

33

D.G. Sviluppo economico**Decreto dirigente unità organizzativa 5 novembre 2021 - n. 14981**

2014IT16RFOP012 – Saldo – POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - liquidazione con rideterminazione del contributo di € 8.120,02 all'impresa Officina Italia s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1655991 – Contestuale economia di € 6.879,98 – CUP E75F20000530004 a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia

34

Decreto dirigente struttura 8 novembre 2021 - n. 15015

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1 – Bando Start Up di impresa nell'area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario – decadenza dell'agevolazione concessa con d.d.s. n. 8285/2021 all'impresa Emera s.r.l. - ID 1451241

38

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 2 novembre 2021 - n. XI/2058

Mozione concernente la proroga della misura Ecobonus 110% per l'efficientamento energetico

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n. 56
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 663 concernente la proroga della misura Ecobonus 110% per l'efficientamento energetico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- l'articolo 119 del DL Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede la possibilità, sfruttando il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, di poter efficientare il livello energetico degli edifici;
- esiste anche la possibilità di avvalersi del cosiddetto «bonus facciate», previa verifica delle condizioni necessarie, che permette di portare in detrazione fino al 90% delle spese per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale;
- il periodo utile per godere del beneficio fiscale scade il 31 dicembre, ma ne è stata annunciata la proroga con alcune modifiche;
- per poter godere del superbonus 110% è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto «trainante». Gli interventi trainanti consistono nell'isolamento termico dell'involucro dell'edificio, che sia plurifamiliare o unifamiliare, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare anche gli interventi cosiddetti «trainati», come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l'installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l'eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni, e molto altro. L'insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- secondo uno studio del CNI (Consiglio nazionale degli ingegneri) tale misura nel 2021 contribuirà alla formazione di oltre 12 miliardi di PIL e all'attivazione di circa 153.000 posti di lavoro; (https://www.cni.it/images/Rassegna_stampa/2021/33_08.pdf)

premesso, inoltre, che

- è stato già inviato alla Commissione europea, e per conoscenza anche al Parlamento, il Documento programmatico di bilancio (DPB) che contiene la cornice economica della manovra finanziaria 2022, una legge di bilancio da almeno 23 miliardi. Tra le misure più attese e più discusse c'è la proroga del superbonus 110%, il super-incentivo per la riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari e dei condomini. Nelle intenzioni del Governo c'è infatti la volontà di una proroga del bonus 110% o ecobonus 110% limitata però ai condomini e alle case popolari, con l'esclusione di case, ville e villette unifamiliari;
- oltre al nodo ville e villette unifamiliari c'è anche quello che riguarda il futuro del superbonus 110%. Dopo la proroga, totale o parziale al 2023, su un orizzonte di più lungo periodo, si profila infatti un progressivo abbassamento dell'aliquota del superbonus 110%. Per il 2024 le ipotesi parlano di

un'aliquota al 70%, che dovrebbe calare al 65% nel 2025, raggiungendo l'aliquota dell'ecobonus ordinario;

osservato che

tra gli interventi che possono rientrare nel Superbonus, all'articolo 119, comma 9 del decreto Rilancio, lettera c) si includono anche gli interventi effettuati «dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica». Per tali soggetti la disposizione sopra richiamata prevede che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. A tale ultimo riguardo, la circolare n. 24/E del 2020 ha precisato, al paragrafo 1 («Ambito soggettivo di applicazione»), che il medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituti o enti. Ne consegue che gli interventi eseguiti da IACP, comunque denominati, su parti comuni di edifici interamente di loro proprietà, o effettuati in veste di gestori per conto dei comuni, proprietari degli stessi, potranno beneficiare dell'agevolazione in commento. Il superbonus, nella sua forma attuale, è quindi fortemente sostenuto sia da Federcasa sia dai sindacati degli inquilini;

considerato che

- critica anche la posizione di Confedilizia riguardo le anticipazioni sulla legge di bilancio 2022. In un comunicato stampa diffuso dall'ufficio stampa, infatti, la legge «Destina forti preoccupazioni l'eliminazione del bonus facciate al 90% e la mancata proroga del superbonus al 110% per le case unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Il primo è un incentivo utilissimo, essendo finalizzato a riqualificare le nostre città, e molto utilizzato da famiglie e imprese. Il secondo è fondamentale per rendere più sicure e più efficienti tante abitazioni frequentemente di proprietà di famiglie a basso reddito (non sono le 'villette' di cui si favoleggia in queste ore) e in molti casi collocate in aree a rischio sismico. Auspiciamo che le forze politiche di maggioranza inducano il Governo a rivedere le proprie scelte, che paiono finalizzate a far venir meno proprio gli incentivi più applicati. La limitazione del superbonus, peraltro, si pone in netto contrasto con le aspettative del comparto alimentate dallo stesso Esecutivo e creerà ulteriore tensione su un mercato già fortemente stressato dalla mancanza di materiali e di imprese disponibili nonché dagli aumenti spropositati dei costi degli interventi»; (<https://www.gazzettadelsud.it/articoli/economia/2021/10/20/superbonus-110%-e-bonus-facciate-a-rischio-polemica-sulla-rimodulazione-ecco-come-sarà-8018b5b9-5fc9-487e-a2c7-05a22d068b1c/>)
- uno dei nodi da sciogliere è quello delle opzioni sconto in fattura e cessione crediti. L'orientamento dei tecnici del ministero dell'economia parrebbe quello di mantenere l'opzione cessione/sconto o detrazione tradizionali per il 110% mentre sulle altre detrazioni si vorrebbero togliere sia sconto sia cessione crediti;
- la misura finora riassunta non dovrebbe essere depotenziata, stante che ha avuto ed ha effetti positivi sulla crescita economica, sui livelli occupazionali, sulla riqualificazione del patrimonio edilizio sia pubblico che privato, sulla sostenibilità ambientale degli stili di vita;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad avviare una interlocuzione con il Governo, i Ministri competenti e il Parlamento per chiedere che la misura cosiddetta del Superbonus 110% (prevista dall'articolo 119 del DL Rilancio) venga prorogata mantenendo l'attuale regime di incentivi, compresi il bonus facciate, nonché consentendo di monetizzare i bonus casa, compresi quelli al 65% e 50%, permettendo ai beneficiari di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale; nonché infine mantenendo nella platea degli interventi che possono accedere alla misura quelli per gli edifici non condominiali, senza limitazioni ISEE.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

D.c.r. 2 novembre 2021 - n. XI/2059
Mozione concernente la revisione della procedura di rimborso della quota associativa alle associazioni di donatori di midollo osseo

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n. 61
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 616 concernente la revisione della procedura di rimborso della quota associativa alle associazioni di donatori di midollo osseo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- Admo lombardia nasce nel 1990 con lo scopo di supportare i pazienti che soffrono di gravi patologie del sangue, quali la leucemia, il linfoma, la mielodisplasia, la talassemia e di diffondere la cultura della donazione del midollo osseo cercando persone disponibili a diventare potenziali donatori del proprio sangue midollare e delle cellule staminali emopoietiche in esso contenute;
- i donatori sono passati dai 2.000 del 1990 agli oltre 460 mila di oggi dando speranza di guarigione ad altrettante persone ammalate;

premesso, altresì, che

- nel 1989 è stato creato, ad opera di alcune società medico-scientifiche, il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (conosciuto a livello internazionale come IBMDR), che ha lo scopo di procurare ai pazienti ematologici in attesa di trapianto e privi del donatore ideale un donatore volontario, estraneo alla famiglia, con le caratteristiche immunogenetiche appropriate a consentire il trattamento terapeutico con elevate possibilità di successo;
- con la legge 6 marzo 2001, n. 52 sono stati ufficialmente riconosciuti i registri regionali;
- il registro regionale lombardo, che ha contribuito alla nascita del Registro nazionale ancora prima che venisse individuato l'Ospedale Galliera di Genova come Centro di coordinamento nazionale, ha sempre avuto sede presso l'Unità Operativa Complessa Coordinamento Trapianti della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
- in Lombardia sono presenti 16 Centri Donatori (CD);
- le tipizzazioni dei nuovi donatori sono state centralizzate presso il laboratorio del registro regionale lombardo (RRL);
- dall'anno 2019 al RRL sono state riconosciute 3.700 quote di rimborso di riparto nazionale, le quote di rimborso sono calcolate sulla media dei donatori reclutati negli ultimi anni;

considerato che

- per ogni donatore iscritto e tipizzato e per il quale è stata indicata, come modalità di rimborso all'interno della scheda anagrafica la voce Riparto Nazionale, il CD può chiedere il riconoscimento di 120 euro di rimborso che sono così ripartiti:
 - 90 euro spese per tipizzazione;
 - 23,64 euro per spese di anamnesi e prelievo;
 - 6,36 euro quota da riconoscere all'associazione che ha reclutato il donatore;
- le diverse quote sono riconosciute ai CD in base alle attività:
 - la quota di tipizzazione viene riconosciuta al CD che tipizza;
 - la quota di anamnesi e prelievo viene riconosciuta al CD presso cui viene iscritto il donatore;
 - la quota associativa viene riconosciuta al CD presso cui si iscrive il donatore solo se all'interno del modulo è indicata ADMO come provenienza del donatore;
- il rimborso all'associazione avviene dopo la chiusura evidenziato che

dell'anno solare, e previa verifica eseguita in ordine al numero di donatori arruolati e dell'avvenuta rendicontazione per la fatturazione all'Ospedale Galliera di Genova;

- le quote di rimborso vengono erogate dall'Ospedale Galliera di Genova:

- a ciascuno dei sedici CD lombardi per le anamnesi raccolte;
- al Registro regionale per le tipizzazioni eseguite;

- i CD riconoscono all'associazione il contributo per il reclutamento del nuovo donatore;

ritenuto che

- con l'attuale procedura di rimborso della quota a loro spettante, le associazioni si trovano ad aspettare i tempi necessari ai CD per eseguire le dovute operazioni di riparto;

- la procedura di rimborso alle associazioni potrebbe essere snellita mettendo in capo al Registro regionale lombardo l'operazione di rimborso della quota associativa;

sottolineato che

in data 13 novembre 2018 il Ministero della Salute ha emanato un decreto contenente i criteri e schema tipo per la stipula di convenzioni tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche;

ricordato, infine, che

- Admo è molto radicata sul territorio regionale e collabora con il Registro regionale e con molti Centri Donatori Lombardi con cui deve stipulare ogni volta apposite convenzioni per poter aver riconosciuta la quota relativa ad ogni nuovo donatore reclutato;

- da molti anni ADMO stipula una convenzione con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e che la convenzione in essere andrà in scadenza il 31 dicembre 2021;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a rivedere il percorso di rimborso delle quote ad ADMO e alle altre associazioni che si occupano del reclutamento di nuovi donatori di midollo osseo favorendone l'erogazione da parte del Centro nazionale direttamente attraverso il registro regionale lombardo e non attraverso i Centri Donatori e adeguandosi al modello di convenzione quadro proposta dal Ministero della Salute in data 13 novembre 2018..

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

D.c.r. 2 novembre 2021 - n. XI/2060
Mozione concernente la carenza di additivo «AdBlue» per i veicoli da autotrasporto e azioni conseguenti

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n. 57
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 664 concernente la carenza di additivo «AdBlue» per i veicoli da autotrasporto e azioni conseguenti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

si è appreso a mezzo stampa che la produzione italiana di AdBlue, per il 60 per cento detenuta da un'unica azienda, la Yara di Ravenna, è stata temporaneamente sospesa in quanto il prezzo delle materie prime (gas metano e urea) ha subito un notevole incremento che ne ha reso antieconomica la produzione;

evidenziato che

- l'AdBlue è un additivo composto di acqua e urea che viene usato sui veicoli diesel Euro 5 e 6 per abbattere le emissioni di ossidi di azoto;

- tale additivo è fondamentale per il funzionamento di tali veicoli; infatti, in assenza di tale composto i motori diesel euro 5 e 6 non si avviano, causando il fermo immediato del veicolo stesso;

constatato che

- le associazioni degli autotrasportatori hanno lanciato l'allarme in questi giorni, in quanto presso i normali distributori tale prodotto è in via di esaurimento e le poche scorte disponibili hanno subito un rincaro di prezzo superiore al 100 per cento, passando da un prezzo medio di circa 250 euro a oltre 500 euro;
- tale carenza di scorte di AdBlue comporta il rischio crescente di paralisi del settore autotrasporti in quanto il fermo dei mezzi avviene qualora la centralina elettrica del motore diesel Euro 5 o 6 segnali la mancanza dell'additivo nell'apposito serbatoio, impedendo l'avvio del mezzo stesso;

considerato che

- la situazione è resa ancor più paradossale considerando che l'AdBlue è indispensabile per i mezzi più moderni e meno inquinanti, vale a dire quelli equipaggiati con motori Euro 5 o 6, per i quali gli operatori di autotrasporto hanno in questi anni investito per garantire il rispetto delle norme antinquinamento dotandosi di veicoli nuovi a emissioni ridotte;
- gli unici veicoli diesel che potrebbero circolare, qualora l'additivo non dovesse essere reperito, sono i motori diesel meno recenti, Euro 3 o 4, decisamente più inquinanti;
- oltre al danno le aziende di autotrasporti subiscono la beffa di aver investito per acquistare mezzi nuovi e ora stanno sostenendo aumenti di costo di esercizio pazzeschi, come afferma il segretario generale di FAI Confrasporto, Andrea Manfron, che lamenta anche il rincaro folle del gas metano liquido;

preso atto che

il rischio di un'imminente paralisi dei trasporti che la carenza di additivo paventa, è destinato a generare una pesante crisi nel settore della logistica che porterebbe a un ulteriore rincaro dei prezzi al consumo, in particolare per quanto riguarda i prodotti di largo consumo, con conseguente aggravio della situazione economica complessiva di imprese e famiglie già alle prese con la difficile ripresa post emergenza COVID;

chiede al Presidente e alla Giunta regionale

di attivarsi presso il Ministero competente e in Conferenza Stato-Regioni, affinché sia trovata una idonea e tempestiva soluzione al problema di produzione e reperimento dell'additivo AdBlue che possa scongiurare il fermo dei mezzi di trasporto in Italia che causerebbe danni incalcolabili all'economia del paese, alle imprese e alle famiglie.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Vioi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 2 novembre 2021 - n. XI/2061

Mozione concernente il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n. 25
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 656 concernente il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- il 9 ottobre scorso, in occasione di una manifestazione contro l'obbligo del green pass per i lavoratori, nel centro di Roma, per l'intero pomeriggio e fino a tarda sera, appartenenti a Forza Nuova e ad altre organizzazioni di estrema destra hanno tentato di assaltare le istituzioni dando luogo a duri scontri con la polizia, a numerosi episodi di violenza e di vandalismo culminati con il grave danneggiamento della sede della CGIL dove alcuni manifestanti hanno fatto irruzione al piano terra devastando diverse stanze;
 - i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, erano a capo di quei manifestanti che si sono staccati dal corteo proprio per assaltare la sede della CGIL dopo aver minacciato dal palco con le parole «Stasera ci prendiamo Roma» ed essersi diretti verso Palazzo Chigi;
 - al momento sono dodici le persone arrestate per i suddetti fatti, fra i quali Roberto Fiore, Giuliano Castellino e Luigi Aronica, un esponente dei Nar, per numerosi reati fra i quali violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio;
 - sono trentotto i feriti tra agenti di polizia, finanzieri, giornalisti e passanti;
 - come dichiarato dal Ministro dell'Interno Lamorgese, si è trattato di atti di violenza con una «inquietante carica eversiva», in cui erano evidenti la matrice neofascista, la premeditazione nella scelta degli obiettivi e l'utilizzo della violenza quale «metodo» di azione politica per realizzare un attacco alla democrazia, alle istituzioni e ai sindacati che della democrazia rappresentano un importante presidio;
 - si tratta solo dell'ultimo di decine di inquietanti episodi di violenza, verificatisi e intensificatisi negli ultimi anni, riconducibile a partiti e movimenti di estrema destra che si organizzano sui social network per infiltrarsi in manifestazioni organizzate allo scopo di alimentare la tensione sociale e compiere atti di violenza e vandalismo;
 - la gravità delle azioni violente poste in essere da un partito politico come Forza Nuova e da altre organizzazioni di estrema destra è aumentata dall'evidente matrice fascista di tali azioni, troppo spesso derubricate a gesti di pochi e isolati individui violenti, con la volontà di minimizzare in modo colpevole, ambiguo e irresponsabile l'ispirazione di queste organizzazioni politiche all'eredità del ventennio fascista e l'uso della forza e della violenza come «metodo» di azione politica in radicale contrapposizione con l'identità antifascista della Costituzione repubblicana;
- premesso, inoltre, che
- la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;
 - l'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, dispone che: «Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista»;
 - l'articolo 3 della suddetta legge prevede che «Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo. Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.»;
 - sono tre, nel nostro Paese, i casi di movimenti politici sciolti in virtù della c.d. legge Scelba: il caso di Ordine Nuovo, sciolti nel 1973, quello di Avanguardia Nazionale, sciolti nel 1976, e quello più recente del Fronte nazionale, sciolti nel 2000, a tutela della legalità democratica e repubblica sancita dalla Costituzione;

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

- è fuor di dubbio che Forza Nuova sia un'organizzazione politica di estrema destra che si ispira al fascismo, come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449) in cui si legge «Nonostante la fine del regime fascista, sono sopravvissute associazioni e organizzazioni politiche che, come Forza Nuova, si ispirano a questa ideologia e che (...) pretendono di tutelare la propria identità politica.»;
- quanto avvenuto il 9 ottobre 2021 a Roma rientra chiaramente tra le fattispecie previste dalla legge Scelba, ovvero l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, la denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni;

considerato che

nella risposta del Vice Ministro dell'Interno, Crimi, all'interrogazione n. 5-04851 dell'onorevole Fornaro sulle attività dei movimenti di estrema destra volte ad alimentare la tensione sociale e a favorire atti di violenza e vandalismo nel quadro dell'emergenza Covid, pubblicata il 28 ottobre 2020 nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali) della Camera dei deputati si legge: «(...) nell'interrogazione si fa riferimento al coinvolgimento di gruppi dell'estrema destra in scontri e violenze e, in particolare, a loro infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi emergenziale scaturita dall'emergenza sanitaria in corso. A seguito delle più recenti disposizioni adottate e delle conseguenti restrizioni legate alla gestione dell'epidemia da Covid-19, si è registrata un'intensificazione dei fenomeni di protesta che, mirando a calvarcare il malcontento di alcune fasce sociali, contestano le misure, da ultimo, adottate dal Governo nei giorni scorsi. Già da alcuni mesi diversi movimenti di estrema destra hanno intrapreso una strategia volta a strumentalizzare il disagio economico derivante dal contesto emergenziale, al fine di acquisire proseliti e popolarità. In tale contesto, il movimento di Forza Nuova, a partire dallo scorso giugno, ha preso parte a diverse manifestazioni per lo più a carattere estemporaneo che, in numerosi casi, hanno trovato sostegno nell'ambito dei social network più diffusi. (...) Dall'inizio dell'anno, le indagini svolte su soggetti gravitanti negli ambienti di estrema destra hanno consentito di trarre in arresto 6 militanti d'area e di deferirne 322 all'Autorità Giudiziaria. In ogni caso quindi, come emerge anche dai dati illustrati, il Ministero dell'Interno, presta la massima attenzione alle diverse forme in cui si manifesta la protesta e ad eventuali forme di degenerazione in violazione dei principi costituzionali.»;

impegna il Presidente della Giunta regionale

- ad attivarsi presso il Governo nazionale e in particolar modo nei confronti del Ministro dell'Interno, per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di loro competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana;
- a promuovere una modifica dello Statuto regionale, normando che in Regione Lombardia è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, di genere, nazionali o religiosi.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 2 novembre 2021 - n. XI/2062
Mozione concernente la condanna degli episodi di violenza politica di qualsiasi parte e tutela della libertà di opinione

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 667 concernente la condanna degli episodi di violenza politica di qualsiasi parte e tutela della libertà di opinione, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- negli ultimi anni si è registrato un forte aumento dei casi di violenza politica, quali aggressioni durante iniziative pubbliche dei partiti, atti vandalici alle sedi di partito, aggressioni o intimidazioni ai militanti e ai candidati alle elezioni politiche nazionali e amministrative, da parte di movimenti estremisti che ostacolano l'esercizio delle libertà singole e collettive garantite dalla Costituzione italiana;
- gli attacchi e le aggressioni sopra citati hanno colpito esponenti, militanti e sedi dei partiti sia di centrodestra sia di centrosinistra;
- gli atti di violenza e di intimidazione contro la libertà politica sono attuati da soggetti e movimenti che rifuggono dal confronto democratico e scelgono la via della violenza. Tali soggetti e movimenti non hanno un'unica provenienza politica, ma sono collocabili sia nella galassia dell'estremismo di destra sia nella galassia dell'estremismo di sinistra;
- l'utilizzo della violenza come strumento di azione politica accomuna quindi sia formazioni estremiste che si ispirano al fascismo sia formazioni estremiste che si ispirano al comunismo, e devono entrambe essere condannate a pre-scindere dalla collocazione delle idee propugnate da chi utilizza tale metodo;

rilevato che

- le diverse manifestazioni che si sono svolte nelle ultime settimane hanno visto la partecipazione di numerose famiglie e personaggi rappresentativi della società civile e hanno rappresentato l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, svolgendosi le stesse, nella maggior parte dei casi, in modo pacifico e nel rispetto dei luoghi ove si sono tenute;
- tuttavia, alla conclusione di una delle suddette manifestazioni, tenutasi a Roma sabato 9 ottobre 2021, alcuni individui appartenenti a frange estremiste hanno strumentalizzato le proteste compiendo atti di aggressione e violenza, prendendo in particolare di mira la sede nazionale della CGIL; tra questi sono stati individuati alcuni esponenti di Forza Nuova;
- a seguito degli scontri e degli atti di vandalismo del 9 ottobre 2021 sono numerosi i soggetti sottoposti alla misura della detenzione preventiva per reati quali violenza, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio;

considerato che

la legge Scelba (n. 645 del 1952), in attuazione della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, ha portato già allo scioglimento di tre movimenti politici sulla base di sentenze dell'autorità giudiziaria;

lo scioglimento è stato in ogni caso disposto a seguito di sentenza della Magistratura, secondo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 645 del 1952; mai nella storia repubblicana si è proceduto allo scioglimento diretto con decreto-legge, secondo la via del tutto eccezionale prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 645 del 1952;

- esistono movimenti di diversa matrice ideologica, sia essa da annoverare come di destra o di sinistra secondo lo schema classico delle ideologie, il cui comportamento si configura senz'altro improntato al perseguitamento di finalità antidemocratiche, che alla luce della legge Scelba rappresenta l'elemento sostanziale per integrare la fattispecie di «riorganizzazione del disciolto partito fascista», indipendentemente dal fatto che tali movimenti si identifichino, sul piano ideologico, con l'impianto ideologico fascista, comunista, liberale o di altra matrice. È dunque la modalità violenta e non il riferimento ideale e ideologico a sostanziare la riconducibilità di una formazione a quelle proibite dalla ratio della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione. Tali movimenti si sono spesso contraddistinti per azioni violente e aggressioni nel nostro Paese, anche negli ultimi anni;
- tale elemento di sostanziale violenta avversione alla libertà, che può reperirsi anche in movimenti ideologicamente contrapposti al sistema delle idee del passato partito fascista, può essere sintetizzato con l'espressione di Pier Paolo Pasolini che parlava di «fascismo degli antifascisti»;
- oggi la preoccupazione non è tanto quella di un ritorno ad un passato che alle date condizioni storiche non può

ripresentarsi nelle medesime modalità e nella medesima cornice ideologica di dittature del secolo scorso, quanto quella di azioni di violenza che calpestino di fatto le libertà e i diritti costituzionalmente garantiti;

- gli episodi di violenza compiuti dalle frange eversive si prestano ad essere strumentalizzati per una generalizzazione, impropria e che non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti, volta ad associare tali gruppi alla maggioranza pacifica dei manifestanti, col risultato di compromettere, già a livello comunicativo, il diritto di singoli, famiglie e realtà associative di esercitare liberamente e pacificamente le proprie idee, secondo quanto effettivamente riconosciuto e garantito dalla nostra Carta Costituzionale;

impegna il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale

- a prendere posizione di netta condanna verso gli atti di vandalismo e violenza verificatisi a Roma e ad esprimere solidarietà a chi è stato aggredito e danneggiato;
- a condannare ugualmente ogni atto di violenza compiuto in questi anni da forze politiche di qualsiasi estrazione, di estrema destra come di estrema sinistra;
- ad esprimere un giudizio chiaro circa l'inconciliabilità di tutte le realtà sovversive con i valori del diritto naturale, della Costituzione italiana;
- ad esprimere altrettanto chiaramente la necessità di continuare a garantire il diritto di manifestare pacificamente le proprie opinioni, quali esse siano;
- a trasmettere al Governo copia della presente deliberazione, chiedendo allo stesso di condannare politicamente tutti i movimenti che persegua finalità contrarie alla tutela delle libertà fondamentali e costituzionalmente garantite, indipendentemente da quali siano i riferimenti degli stessi ai passati totalitarismi e garantendo i dovuti accertamenti di parte governativa come rispettando quelli di carattere giurisdizionale ad opera della Magistratura;
- a trasmettere la presente deliberazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 2 novembre 2021 - n. XI/2063

Mozione concernente l'introduzione dell'educazione finanziaria e della gestione dei soldi e del risparmio nella scuola, nelle carceri e nelle aziende

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n. 68
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 666 concernente l'introduzione dell'educazione finanziaria e della gestione dei soldi e del risparmio nella scuola, nelle carceri e nelle aziende, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

nel 2017 è stato istituito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con quello dello Sviluppo economico, in attuazione del decreto-legge n. 237/2016, convertito in legge n. 15/2017, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio»;

rilevato che

il suddetto Comitato nasce dall'esigenza di consolidare presso ampi segmenti della società una condizione in cui conoscenza e competenze finanziarie siano facilmente accessibili, perché ciascuno possa costruire un futuro sereno e sicuro nel quale la gestione del debito non incide sulla complessiva situazione socioeconomica producendo marginalizzazione e contatto con

le forme devianti di credito usuraio sovente governate dalla criminalità organizzata;

considerato che

in particolare nei cittadini in età scolare si rileva una diffusa difficoltà alla gestione del denaro derivante anche da un complesso insieme di messaggi, veicolati soprattutto attraverso la rete, indirizzati verso lo sperpero come mezzo di affermazione sociale;

considerato, inoltre, che

l'improvviso avvento della pandemia ha accelerato e acuito fragilità finanziarie delle famiglie e di alcune aziende anche in ragione della tendenza a non commisurare la quantità di debito alla propria capacità di onorarlo nonché alla massa di risparmio che, pur restando considerevolmente e tradizionalmente solida in generale nel Paese, si è progressivamente erosa negli ultimi anni lasciando sguarnite, in occasione della pandemia, famiglie che mai avevano dovuto misurarsi con la condizione di far fronte alle esigenze primarie; basti pensare che, come emerge dal Rapporto Povertà di Caritas Italiana, nel 2020 sono due milioni i cittadini che si sono rivolti alla rete di solidarietà alimentare e che, di questi, il 44 per cento lo faceva per la prima volta;

tenuto conto che

un recente monitoraggio IPSOS ha rilevato che tre italiani su quattro hanno avuto difficoltà finanziarie nel periodo pandemico; i dati riportavano che la propria situazione finanziaria futura era vissuta negativamente dal 28 per cento degli intervistati (il dato era inferiore al 10 per cento pre-pandemia); e che era più che raddoppiata - dal 28 per cento al 65 per cento - la quota di soggetti che prevedevano un peggioramento della complessiva situazione finanziaria e che solo un terzo del campione dichiarava di disporre di riserve finanziarie sufficienti per più di tre mesi.

Inoltre già una precedente ricerca dal titolo «Measuring the financial literacy of the adult population» pubblicata nel 2018 dalla Banca d'Italia ha evidenziato che solo il 30 per cento degli italiani è effettivamente dotato di alfabetizzazione finanziaria contro una media OCSE del 62 per cento, con enormi disparità di genere, ruolo professionale e distribuzione territoriale e che anche secondo il rapporto OCSE - Pisa, l'Italia si colloca per alfabetizzazione finanziaria dei giovani al dodicesimo posto su un campione di venti Paesi;

premesso, inoltre, che

secondo una rilevazione di Fondazione CARIPLO alla base del progetto «welfare di comunità» già nel periodo pre pandemico si era osservata la necessità di coinvolgere le aziende nei percorsi formativi di educazione finanziaria anche dal momento che questa è legata ad una necessità reale riscontrata dagli uffici delle risorse umane delle aziende coinvolte nel progetto che si sono dovute confrontare con un deciso incremento delle richieste di anticipo del TFR e di cessione del quinto dello stipendio da parte dei dipendenti;

rilevato, infine, che

tra gli strumenti di reinserimento previsti nel mondo della detenzione sarebbe utile annoverare anche una forma di educazione finanziaria così da favorire le potenziali pulsioni di iniziativa di impresa dei singoli e fornire gli strumenti perché, a pena espiata, si sia nelle condizioni di avere una conoscenza di base utile al perseguitivo di tali ambizioni. Tali progetti rivolti alla popolazione carceraria hanno già avuto alcune prime sperimentazioni sul territorio Nazionale al fine di:

- contrastare la recidiva sostenendo progetti di vita di inclusione sociale e lavorativa dentro e fuori dal carcere;
- favorire società più inclusive nei confronti delle persone fragili che hanno vissuto l'esperienza del carcere;
- disincentivare la precarietà economica e la difficile integrazione sociale dei familiari dei detenuti nei diversi contesti di vita;
- favorire i percorsi dei dimessi nell'affrontare il personale reinserimento sociale e lavorativo (e far fronte alla mancanza di reti personali e sociali adeguate a ricostruire progetti personali, di lavoro e di reddito in un contesto economico ostile);

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a farsi parte attiva presso il Governo della Repubblica, e in particolare presso i Ministeri dell'Istruzione, della Giustizia e dello Sviluppo Economico, perché, anche attraverso gli strumenti esistenti e la strategia nazionale elaborata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, dia avvio ad una diffusa fase sperimentale di educazione finanziaria e della gestio-

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

ne dei soldi e del risparmio con l'obiettivo di rendere tale insegnamento curricolare nelle scuole. Ad estendere inoltre tale fase sperimentale alle carceri e alle aziende attraverso, per queste ultime, accordi con le Associazioni di Impresa e di categoria maggiormente interessate dal tema;

- a promuovere progetti sperimentali e campagne di informazione e sensibilizzazione negli istituti scolastici e formativi, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale;
- a promuovere progetti formativi dedicati ai docenti degli istituti scolastici secondari e formativi di secondo ciclo lombardi, finalizzati al trasferimento agli studenti delle relative conoscenze nell'ambito dell'attività didattica quotidiana;
- a promuovere, sulla base di appositi accordi con l'Ufficio scolastico regionale, l'alfabetizzazione finanziaria dei soggetti più svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, in particolare quelli a bassa scolarizzazione e le persone detenute, anche attraverso il potenziamento dell'attività dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e delle istituzioni formative lombarde;
- a valutare, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, l'inserimento del tema anche nelle direttive formative dei Centri di promozione della legalità (CPL) in ottica preventiva rispetto ai temi sovraindebitamento e usura;
- a coordinarsi con il Provveditorato regionale per l'Amministrazione Penitenziaria al fine di dare attuazione a uno o più progetti pilota di alfabetizzazione finanziaria finalizzata alla riabilitazione e al pieno reinserimento della popolazione carceraria detenuta negli istituti lombardi.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 8 novembre 2021 - n. XI/5476

Incremento della dotazione finanziaria relativa all'invito per l'assegnazione di contributi per la «Valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti UNESCO e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale. Anni 2021-2022», di cui alla d.g.r. 21 giugno 2021- n. XI/4908

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018;
- la d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 - «Programma triennale per la cultura 2020-2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- la d.g.r. n. XI/4869 del 14 giugno 2021 - «Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo (a seguito di parere della commissione consiliare)»;
- la d.g.r. n. XI/4908 del 21 giugno 2021 - «Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali - l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo». Valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti UNESCO e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale. Anni 2021-2022;
- il d.d.u.o. n. 9596 del 13 luglio 2021 - «Approvazione dell'invito per l'assegnazione di contributi regionali per la valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti UNESCO e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale. Anni 2021-2022 (l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo»);
- il d.d.g. n. 12684 del 27 settembre 2021 - «Costituzione del nucleo di valutazione per i progetti presentati ai sensi del d.d.u.o. n. 9596 del 13 luglio 2021 - Approvazione dell'invito per l'assegnazione di contributi regionali per la valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti UNESCO e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale. Anni 2021-2022 (l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»);

Valutato, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. XI/3992/2020 e con quanto indicato nei capitoli 2.6, 6.3 e 7.2, con particolare riferimento al punto 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01), che non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato (in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri) le iniziative relative ai seguenti ambiti di intervento:

- biblioteche,
- archivi storici,
- musei,
- siti Unesco e itinerari,
- patrimonio culturale immateriale,
- conoscenza e valorizzazione digitale patrimonio culturale mobile e immobile;

Visti il d.lgs. 33/2013 e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PT.P.C.T. 2021-2023) approvato con d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021, che prevedono il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico inadempienti in materia di pubblicazione e trasparenza e comunque prima della verifica sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Giunta regionale, circa l'avvenuta pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, nonché dei provvedimenti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016;

Dato atto che l'Invito di cui al d.d.u.o. 9596/2021 si è chiuso in data 10 settembre 2021 e che risultano presentate n. 252 domande, suddivise nei 6 ambiti, per un totale di finanziamenti richiesti pari a € 3.138.436,54;

Considerato che le risorse stanziate con la d.g.r. 4908/2021 - pari a € 1.280.000,00 - non garantiscono la completa copertura finanziaria dei progetti presentati;

Considerato che, a seguito di economie di spesa verificate nel corso del 2021, si sono rese disponibili ulteriori risorse che consentono un parziale ampliamento del numero dei beneficiari dell'Invito;

Ritenuto necessario incrementare la dotazione finanziaria destinata all'«Invito per l'assegnazione di contributi regionali per la valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti UNESCO e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale», di cui alla d.g.r. 4908/2021, al fine di ampliare il numero dei progetti finanziabili, per un importo complessivo di € 90.000,00;

Dato atto che:

- le risorse per la concessione dei contributi per progetti di valorizzazione e promozione ammontano quindi complessivamente a € 1.370.000,00 e trovano copertura negli esercizi di bilancio 2021 per € 1.027.500,00 e 2022 per € 342.500,00;
- si è proceduto a compensazione tra i capitoli di bilancio con apposito atto di variazione, a seguito di economie tra i vari ambiti (Protocollo L1.2021.0004142 del 02 novembre 2021), nonché per rispettare la classificazione del piano dei conti sulla base delle istruttorie dei bandi che individuano i beneficiari;

Considerata la suddivisione delle risorse tra i vari ambiti, come segue:

- A1 - € 324.100,00 per la concessione di contributi a favore di Biblioteche (art. 14) Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 136.237,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 106.837,50
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 45.412,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 35.612,50
- A2 - € 147.050,00 per la concessione di contributi a favore di Archivi storici (art. 15)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 86.287,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 24.000,00
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 28.762,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 8.000,00
- A3 - € 433.650,00 per la concessione di contributi a favore di Musei (art. 16)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 128.137,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 197.100,00
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 42.712,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 65.700,00
- A4 - € 108.600,00 per la concessione di contributi a favore di Siti Unesco e itinerari (artt. 18 e 20)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 52.200,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 29.250,00
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 17.400,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 9.750,00
- A5 - € 205.000,00 per la concessione di contributi a favore del Patrimonio culturale immateriale (artt. 13 e 22)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 41.250,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 112.500,00
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 13.750,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 37.500,00
- A6 - € 151.600,00 per la concessione di contributi a favore della Conoscenza e valorizzazione digitale patrimonio culturale mobile e immobile (art. 38)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 56.850,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 56.850,00
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 18.950,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 18.950,00;

Vista la l.r. 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione finanziaria destinata all'«Invito per l'assegnazione di contributi regionali per la valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti UNESCO e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale», di cui alla d.g.r. 4908/2021, al fine di ampliare il numero dei progetti finanziabili, per un importo complessivo di € 90.000,00;

2. di definire che l'ammontare complessivo delle risorse per la concessione dei contributi per progetti di valorizzazione e promozione è pari a € 1.370.000,00, che trovano copertura negli esercizi di bilancio 2021 per € 1.027.500,00 e 2022 per € 342.500,00;

3. di definire la suddivisione tra i vari ambiti come segue:

- A1 - € 324.100,00 per la concessione di contributi a favore di Biblioteche (art. 14)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 136.237,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 106.837,50
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 45.412,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 35.612,50
- A2 - € 147.050,00 per la concessione di contributi a favore di Archivi storici (art. 15)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 86.287,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 24.000,00
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 28.762,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 8.000,00
- A3 - € 433.650,00 per la concessione di contributi a favore di Musei (art. 16)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 128.137,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 197.100,00
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 42.712,50
Capitolo 5.02.104.12083 per € 65.700,00
- A4 - € 108.600,00 per la concessione di contributi a favore di Siti Unesco e itinerari (artt. 18 e 20)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 52.200,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 29.250,00
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 17.400,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 9.750,00
- A5 - € 205.000,00 per la concessione di contributi a favore del Patrimonio culturale immateriale (artt. 13 e 22)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 41.250,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 112.500,00
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 13.750,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 37.500,00
- A6 - € 151.600,00 per la concessione di contributi a favore della Conoscenza e valorizzazione digitale patrimonio culturale mobile e immobile (art. 38)
Bilancio 2021
Capitolo 5.02.104.12081 per € 56.850,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 56.850,00
Bilancio 2022
Capitolo 5.02.104.12081 per € 18.950,00
Capitolo 5.02.104.12083 per € 18.950,00;

4. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 8 novembre 2021 - n. XI/5477

Regolamento (UE) 1308/2013 - Disposizioni relative al settore dell'apicoltura. Approvazione del piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2021 - 2022

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli, che alla sezione V «Aiuti nel settore dell'apicoltura» stabilisce misure di sostegno al settore dell'apicoltura, da attuare, ai sensi dell'art. 55, mediante programmi nazionali triennali («programmi apicoli»), integrato dal Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura, che definisce, tra l'altro, i contenuti dei programmi apicoli;
- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che ha prorogato i programmi nazionali elaborati per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/166 della Commissione del 10 febbraio 2021 che modifica il citato Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore dell'apicoltura ed in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede che i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023;
- il d.m. del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MIPAAF) del 25 marzo 2016 n. 2173 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore dell'apicoltura»;
- il d.m. MIPAAF 28 febbraio 2017 n. 1323, che integra il d.m. 25 marzo 2016 e stabilisce l'elleggibilità alla contribuzione delle spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle misure dei «Programmi apicoli» sostenute a partire dal 1° agosto di ogni anno apistico, anche prima della presentazione della domanda di aiuto;
- la d.g.r. n. 1243 del 12 febbraio 2019, con la quale è stato approvato il Programma regionale apicolo triennale 2020-2022;

Considerato che il citato d.m. MIPAAF 25 marzo 2016 n. 2173, agli artt. 6 «Ulteriori compiti di pertinenza delle Amministrazioni» e 7 «Compiti di pertinenza degli organismi pagatori competenti», stabilisce che:

- le Regioni definiscono i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti e le modalità applicative dei programmi apistici, in particolare facendo riferimento a uno o più criteri di rappresentatività per l'individuazione delle associazioni beneficiarie;
- gli organismi pagatori competenti provvedono alla predisposizione della modulistica e di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, nonché all'erogazione dei finanziamenti;

Considerato che i «Programmi apicoli» usufruiscono di finanziamenti pubblici, così ripartiti:

- 50% a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) ai sensi dell'art. 55 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 50% a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.m. MIPAAF 25 marzo 2016 n. 2173;

Considerato, pertanto, che l'approvazione del Piano annuale di attuazione 2021-2022 non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

Dato atto che il Programma triennale apicolo, di cui alla citata d.g.r. 1243/2019, si applica mediante l'approvazione di Piani annuali di attuazione, che stabiliscono le azioni finanziabili, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sulla base delle risorse finanziarie assegnate annualmente dal MIPAAF;

Tenuto conto che l'art. 8 del citato d.m. n. 2173/2016 prevede che le Amministrazioni partecipanti al programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili, possano rimodulare i propri sottoprogrammi in coerenza con le risorse finanziarie assegnate e trasmetterli nuovamente al Ministero con le modifiche apportate ai piani finanziari;

Considerato che il decreto MIPAAF 23 giugno 2021 Prot. Interno n. 0287761, relativo alla ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2021/2022 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, assegna alla Regione Lombardia l'importo di € 983.160,54, di cui il 50% a carico del FEAGA e il 50% a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata L. 183/1987;

Dato atto che l'Organismo pagatore regionale della Lombardia ha ottenuto con d.m. MIPAAF 8 luglio 2004 il riconoscimento in qualità di Organismo Pagatore relativamente al settore dei prodotti dell'apicoltura;

Richiamato il d.m. 26 settembre 2008 n. 3458, che ha riconosciuto l'Organismo pagatore regionale della Lombardia, ai sensi del regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per il territorio di competenza, quale soggetto designato alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Preso atto che nelle riunioni tenutesi in data 24 settembre e 6 ottobre 2021 in modalità call conference, le associazioni apistiche si sono espresse favorevolmente sul «Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2021-2022», allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto di:

- approvare il «Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2021-2022» (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), che individua le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal Reg. (UE) 1308/2013, per una spesa di € 983.160,54;
- dare atto che la suddetta spesa di € 983.160,54 non comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto è a carico del FEAGA per il 50% e del Fondo di rotazione per il restante 50%;
- di individuare un periodo «ordinario» di attuazione delle misure che decorre dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022, afferente all'anno finanziario FEAGA 2022 e un periodo «di proroga» che decorre dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 afferente all'anno finanziario FEAGA 2023;
- di demandare all'Organismo pagatore regionale della Lombardia (OPR) la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse,

1. di approvare il «Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2021-2022» (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), riferito al periodo 1° agosto 2021 - 31 dicembre 2022, che individua le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal Reg. (UE) 1308/2013 a favore del settore apistico, per una spesa di € 983.160,54;

2. di individuare un periodo «ordinario» di attuazione delle misure che decorre dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022, afferente all'anno finanziario FEAGA 2022 e un periodo «di proroga» che decorre dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 afferente all'anno finanziario FEAGA 2023;

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

3. di dare atto che l'erogazione dei contributi previsti dal sudetto Piano non comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa di € 983.160,54 è a carico del FEAGA per il 50% e del Fondo di rotazione di cui alla citata l. 183/1987 per il restante 50%;

4. di demandare a O.P.R. Lombardia la definizione delle tempestive di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;

5. di dare atto che l'erogazione dei suddetti contributi compete a OPR Lombardia, che determina con proprio atto le procedure attuative e provvede agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di demandare a successivi atti del Dirigente competente eventuali modifiche di natura tecnica non sostanziale e non attinenti agli indirizzi di cui alla presente delibera;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A**PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER MIGLIORARE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA 2021-2022**

Il presente Piano annuale attua le azioni regionali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, ai sensi del programma triennale 2020-2022 previsto dal reg. (UE) 1308/2013.

Il Piano individua le Misure oggetto di sostegno finanziario nella campagna 2021-2022 e la ripartizione delle risorse ad esse destinate, a seguito della disponibilità finanziaria pari ad € **983.160,54** definita dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ed è valido per il periodo 1° agosto 2021 – 31 dicembre 2022.

Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- sostegno della competitività aziendale;
- miglioramento della conoscenza e della capacità imprenditoriale degli apicoltori;
- salvaguardia del patrimonio apistico e della salute degli alveari.

Esso prevede il sostegno:

- 1) all'assistenza tecnica, sia diretta in azienda, sia mediante azioni informative, per il supporto agli apicoltori nella tutela e valorizzazione del patrimonio apistico e nel miglioramento della qualità delle produzioni dell'alveare;
- 2) all'acquisizione di attrezzature di protezione per l'apiario;
- 3) alla lotta alle malattie dell'alveare, in particolare alla varroasi;
- 4) all'ammodernamento di macchine e attrezzature per l'apicoltura nomade.

Le Misure finanziate, il riparto delle risorse destinate a ciascuna azione e le relative aliquote di aiuto sono riportate in "Tabella 1 - RIPARTO FINANZIARIO CAMPAGNA 2021-2022".

L'OPR Lombardia, ai sensi del dm Mipaaf 25 marzo 2016, è competente per la predisposizione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, nonché per l'erogazione dei finanziamenti.

In funzione delle domande pervenute, OPR può effettuare una compensazione tra le diverse Misure e Azioni, finalizzata al pieno utilizzo delle risorse a disposizione del Piano annuale.

Le compensazioni si effettuano primariamente tra Azioni nell'ambito della singola Misura.

A livello di Misure sarà seguito il seguente ordine di priorità:

1. Misura C
2. Misura B
3. Misura A

MISURA A - ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI

AZIONE a.1.2 – CORSI DI AGGIORNAMENTO DEI TECNICI

AZIONE a.2 – SEMINARI E CONVEGNI TEMATICI

AZIONE a.3 - SUSSIDI DIDATTICI, ABBONAMENTI, SCHEDE ED OPUSCOLI INFORMATIVI

AZIONE a.4 - ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER LE AZIONI a.1.2, a.2, a.3, a.4

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI APISTICI

Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni, le associazioni di apicoltori, le cooperative e i consorzi di apicoltori, che abbiano sede legale in Regione Lombardia, operino a livello regionale con una rappresentanza significativa di apicoltori in almeno 4 province lombarde, abbiano tra le finalità statutarie l'attività di assistenza e divulgazione tecnica ai propri associati e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) associno almeno 50 imprenditori apistici con sede legale in Lombardia, in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna¹, ovvero di 80 alveari per le aziende con sede legale in altre zone, desumendo tali dati dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021;
- b) rappresentino almeno 30.000 alveari complessivi, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021;
- c) ai fini dell'azione a.4, dispongano di personale qualificato, in possesso di uno dei seguenti requisiti documentabili:
 - Laurea in Scienze Agrarie, Medicina Veterinaria, Scienze Naturali, Biologia;
 - Diploma di Perito Agrario, Agrotecnico e titoli di studio equiparati;
 - almeno 3 anni di esperienza di assistenza tecnica o di attività di divulgazione o di attività apistica professionale.

Azione a.1.2 – CORSI DI AGGIORNAMENTO DEI TECNICI

Tipologia di intervento

L'Azione a.1.2 sostiene la partecipazione dei tecnici incaricati nell'ambito dell'azione a.4 a seminari o convegni, anche on line, in Italia o all'estero, incentrati sulle tematiche oggetto dell'assistenza tecnica. La partecipazione deve essere comprovata da attestato nominale.

Spese ammissibili

- costo dell'iscrizione ove previsto;
- rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, per i tecnici partecipanti, secondo i parametri successivamente specificati.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 80% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Azione a.2 – SEMINARI E CONVEGNI TEMATICI

¹ L'elenco è pubblicato sul sito www.opr.regione.lombardia.it

Tipologia di intervento

L'Azione a.2 sostiene l'organizzazione di seminari e convegni sulle tematiche collegate con l'assistenza tecnica e la ricerca sulle problematiche specifiche del settore apistico, con particolare riguardo alle avversità emergenti e alle innovazioni nelle tecniche di gestione.

I seminari ed i convegni comprendono incontri, relazioni, conferenze, tavole rotonde, anche on line, della durata minima di 2 ore in presenza e di 1,5 ore on-line e massima di 16 ore su 2 giorni, per un minimo di 15 partecipanti.

Spese ammissibili

- Compenso per i relatori fino ad un massimo di € 100/ora, al lordo delle ritenute di legge;
- rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, secondo i parametri successivamente specificati;
- affitto dei locali e delle attrezzature, fino ad un massimo di € 600 per mezza giornata, € 1.000 per la giornata intera;
- abbonamenti a piattaforme webinar;
- pubblicizzazione delle iniziative.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 100% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Azione a.3 - SUSSIDI DIDATTICI, ABBONAMENTI, SCHEDE ED OPUSCOLI INFORMATIVI

L'Azione a.3 sostiene la realizzazione delle seguenti **azioni di comunicazione**:

- pubblicazioni specialistiche, diffuse tramite stampa o media elettronici, mirate al trasferimento di conoscenze su pratiche, tecniche e metodi di corretta gestione dell'alveare;
- produzione di sussidi didattici, schede tecniche ed opuscoli, anche legati all'organizzazione dei seminari di cui all'Azione a.2;
- abbonamenti a riviste specialistiche di settore;
- realizzazione e gestione di siti internet, applicazioni informatiche e social media.

Spese ammissibili

- Spese di realizzazione e diffusione del materiale informativo;
- Spese per gli abbonamenti;
- Spese per la realizzazione e gestione di siti internet, applicazioni informatiche e social media.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 90% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Azione a.4 - ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE**Tipologia di intervento**

L'attività di assistenza tecnica, finalizzata a incrementare la professionalità degli apicoltori si svolge presso le aziende apistiche, la sede dell'associazione, o altre sedi, in funzione della tipologia di servizio, e contempla l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione. Essa persegue i seguenti obiettivi:

- 1) diffondere l'utilizzo di buone norme di tecnica apistica e favorire l'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di allevamento delle api e tecnologia di trattamento del miele;
- 2) aggiornare gli apicoltori sulla legislazione di settore e sugli andamenti del mercato, promuovere l'adeguamento alle normative vigenti assistendoli nell'espletamento delle pratiche amministrative;
- 3) assicurare il coordinamento tra apicoltori, ATS ed Enti di ricerca, al fine di favorire un'efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell'alveare, una scelta razionale e un corretto uso dei presidi da impiegare;
- 4) partecipare alle iniziative di monitoraggio e sorveglianza finalizzate alla salvaguardia degli alveari.

Spese ammissibili***Tecnici apistici***

Costo lordo rendicontabile comprensivo degli oneri fiscali, sociali e previdenziali, unicamente legati all'attività dei tecnici ed effettivamente sostenuti dall'Associazione beneficiaria, e di eventuali altri costi diretti e indiretti legati alla forma contrattuale prescelta, fino ad un massimo di € 55.000 per ciascun tecnico impiegato a tempo pieno e con contratto di durata annuale.

La spesa sostenuta per i contratti di prestazione occasionale non può superare il 20% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica.

Spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione di prove di campo, quali acquisto di attrezzature e affitto/acquisto di alveari o famiglie di api, e per lo svolgimento dell'attività del tecnico, quali acquisto di dispositivi di protezione individuale o altre attrezzature, fino a un massimo del 8% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 90% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

SPECIFICHE COMUNI DI SPESA PER LA MISURA A***Spese Generali***

Sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso per l'intera Azione A. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese devono essere documentate.

Spese di viaggio

- Tali spese devono essere documentate dai titoli di viaggio (biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi); esse devono essere indicate nel prospetto mensile del tecnico, così come specificato nel manuale OPR;
- nel caso di utilizzo del mezzo proprio è ammessa un'indennità chilometrica pari a 0,35€/km;

- per l'attività di assistenza tecnica alle aziende sono ammessi a rendicontazione soltanto viaggi dei tecnici incaricati effettuati sul territorio regionale.

Spese per vitto e alloggio

- La spesa deve essere documentata tramite fattura o ricevuta fiscale contenente le generalità del contraente e del fruitore;
- se la trasferta ha una durata compresa fra le 8 e le 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 25 per un pasto;
- per le trasferte di durata superiore alle 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 50 per due pasti e € 80 per il pernottamento.

CRITERI DI RIPARTO

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato.

Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per la Misura A, sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

A seguito di tale riparto le associazioni, in sede di rendicontazione, potranno rimodulare il peso delle Azioni all'interno del programma complessivo d'interventi per la Misura A.

Ai fini del riparto è attribuito il punteggio di:

- **0,1 punti** per ogni socio in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;
- **0,001 punti** per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10. Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

MISURA B. LOTTA ALLA VARROASI E PATOLOGIE DELL'ALVEARE

AZIONE b.3 -- ACQUISTO DI ARNIE CON FONDO A RETE

AZIONE b.4 -- ACQUISTO DEGLI IDONEI FARMACI VETERINARI E STERILIZZAZIONE DELLE ARNIE E ATTREZZATURE APISTICHE

Azione b.3 – ACQUISTO DI ARNIE CON FONDO A RETE

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono accedere i **Produttori apistici** con sede legale in Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ siano titolari di partita IVA ed abbiano registrato gli alveari secondo la normativa vigente;

- ✓ abbiano un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 60 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento all'anagrafe apistica, censimento 2021;
- ✓ abbiano aperto/aggiornato il fascicolo aziendale in Sis.Co.

Tipologia di intervento e spese ammissibili

Spese per l'acquisto di arnie con fondo a rete, comprensive di relativi accessori, fino ad un massimo di 100 €/arnia;

Entità degli aiuti e della spesa

La quota di aiuto è pari al 60% della spesa ammessa, e la spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 2.000 e massimo € 10.000.

Criteri di riparto

Fare riferimento a quanto previsto per l'Azione C.

Azione b.4 – ACQUISTO DEGLI IDONEI FARMACI VETERINARI E STERILIZZAZIONE DELLE ARNIE E ATREZZATURE APISTICHE**CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA****ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI APISTICI**

Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni, le associazioni di apicoltori, le cooperative e i consorzi di apicoltori, che abbiano sede legale in Regione Lombardia, operino a livello regionale con una rappresentanza significativa di apicoltori in almeno 4 province lombarde e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) associno almeno 50 imprenditori apistici con sede legale in Lombardia, in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna², ovvero di 80 alveari per le aziende con sede legale in altre zone, desumendo tali dati dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021;
- b) rappresentino almeno 30.000 alveari complessivi, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021.

Tipologia di intervento e spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- l'acquisto di farmaci veterinari antivarroa.

I trattamenti per la lotta alla varroa devono essere effettuati nel rispetto delle Linee Guida per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor – 2021 redatte dal Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, riportanti le tempistiche dei trattamenti nei confronti della Varroa con l'indicazione dei farmaci attualmente disponibili e delle loro caratteristiche di impiego.

- l'acquisto di attrezzatura:
 - per il monitoraggio dell'infestazione Varroa con alcool (es.. VARROA EASY CHECK)

² L'elenco è pubblicato sul sito www.opr.regione.lombardia.it

- per la sublimazione di acido ossalico: sublimatore acido ossalico
- attrezzatura per la somministrazione di acido formico liquido: evaporatori e diffusori di acido formico

Le associazioni svolgono attività di tramite, pertanto i farmaci e le relative attrezzature acquistate devono essere destinate ai soci.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale, farmaci ed attrezzature, per cui l'associazione è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del fornitore, che sarà tracciata dall'elenco dei D.D.T. emessi per fattura.

I destinatari finali sono quindi gli apicoltori soci, titolari di P.IVA che possiedono almeno 40 alveari regolarmente censiti, con riferimento al censimento 2021.

Entità degli aiuti e della spesa

La quota di aiuto è pari al 50% della spesa ammessa.

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Criteri di riparto

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato.

Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per l'azione b.4, sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

Ai fini del riparto è attribuito il punteggio di:

- **0,1 punti** per ogni socio in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;
- **0,001 punti** per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10.

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

MISURA C. RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

Azione c.2 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER L'ESERCIZIO DEL NOMADISMO

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono accedere i **Produttori apistici** con sede legale in Lombardia che esercitano il nomadismo in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ siano titolari di partita IVA ed abbiano regolarmente registrato gli alveari secondo la normativa vigente;
- ✓ abbiano un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 60 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento all'anagrafe apistica, censimento 2021;

- ✓ abbiano aperto/aggiornato il fascicolo aziendale in Sis.Co.

Tipologia di intervento e spese ammissibili [c.2.2]:

Spese per l'acquisto di macchine per la movimentazione degli alveari (muletti, motocarriole, bancali o gabbie per il nomadismo apistico, gru, cassoni scarabili, sponde idrauliche); il costo di installazione di gru, cassoni scarabili e sponde idrauliche, e relative spese di collaudo quando previste; sistemi per il monitoraggio e la gestione telematica degli alveari, comprensivo del software applicativo (sono esclusi l'acquisto di elaboratori elettronici, palmari etc.).

Entità degli aiuti e della spesa

La quota di aiuto è pari al 50% della spesa ammessa, e la spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è di minimo € 2.000 e massimo € 16.000.

Criteri di riparto

Qualora, a seguito di istruttoria, le risorse disponibili siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- 0,01 punti per ogni alveare oltre il limite minimo, fino ad un punteggio massimo di 5;
- 2 punti per produttori di età inferiore ai 40 anni, secondo quanto specificato nel Manuale OPR;
- 1 punto per produttori qualificati IAP, secondo quanto specificato nel Manuale OPR;
- 1 punto per produttori iscritti all'elenco regionale degli operatori biologici;
- 1 punto per produttori la cui azienda ha sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna;
- 2 punti per produttori che hanno avviato l'attività apistica da tre anni o meno, anche come subentranti, e non hanno mai richiesto od ottenuto il finanziamento sulle azioni B) e C);
- 1 punto per i produttori accreditati all'adesione al "Piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api", approvato con decreto DG Welfare – Veterinaria n. 4149/2018, con adesione superiore all'80% degli apiari posseduti, e documentata in BDN;
- 1 punto **in meno** per i produttori che nella precedente campagna sono stati ammessi a finanziamento ma non hanno rendicontato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE

Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i documenti da allegare, la modulistica, gli adempimenti dei beneficiari, le scadenze nonché l'attività istruttoria ed i termini per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi sono stabiliti con decreto dell'Organismo Pagatore Regionale, nell'apposito Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni.

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le voci spesa elencate nell'allegato 3 del decreto Mipaaf del 25 marzo 2016 n. 2173 e riportate nel manuale OPR per l'OCM miele.

CONTROLLI

L'attività di accertamento amministrativo e di controllo in loco è svolta dalle strutture individuate dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'OCM miele, adottato dall'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, anche in collaborazione con la Direzione Generale Welfare – UO Veterinaria, consulta i rappresentanti del settore apistico, in merito alle problematiche emergenti del settore, anche per orientare la programmazione delle misure di sostegno a favore del comparto apistico.

Tabella 1 - RIPARTO FINANZIARIO CAMPAGNA 2021-2022

AZIONE	Sottoazione	Spesa massima ammissibile	Cofinanziamento pubblico (%)	Finanziamento pubblico euro	Quota FEAGA (%)	Quota nazionale (%)	Beneficiari
A Assistenza tecnica							
aggiornamento tecnici	a.1.2		80	15.000	50	50	Associazioni di produttori
seminari	a.2		100	35.000	50	50	Associazioni di produttori
azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi	a.3		90	33.000	50	50	Associazioni di produttori
assistenza tecnica alle aziende	a.4		90	600.160,50	50	50	Associazioni di produttori
TOTALE A				683.160,50	50	50	
B Lotta alla varroasi							
acquisto arnie con fondo a rete	b.3		60	160.000	50	50	Apicoltori singoli
acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzature apistiche	b.4		50	80.000	50	50	Associazioni di produttori
C Razionalizzazione della transumanza							
acquisto macchine attrezzature e materiali per il nomadismo	c.2.2		50	60.000	50	50	Apicoltori singoli
TOTALI				983.160,54	491.580,25	491.580,25	

D.g.r. 8 novembre 2021 - n. XI/5478

D.lgs. n. 102/2004 e ss.mm. e ii. «Delimitazione dei territori danneggiati a seguito delle trombe d'aria del 19 settembre 2021 nei territori delle province di Brescia e Lodi». Proposta al Mi.P.A.A.F. di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi e specificazione delle provvidenze

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», ed in particolare l'articolo 6, comma 1 in forza del quale le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso la proposta al Mi.P.A.A.F. di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'articolo 107, comma 1, lettera h) in forza del quale hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze previste dal sopra citato decreto legislativo 102/2004 e ss. mm. ii.;

Riferito, dal dirigente della Struttura «Servizi alle Imprese agricole e Multifunzionalità», che:

- la relazione di proposta della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia prot. M1.2021.0192927 del 25 ottobre 2021 acquisita agli atti e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è attinente agli accertamenti dei danni causati dall'evento «Tromba d'aria del 19 settembre 2021 nel territorio della Provincia di Brescia», alle strutture/scorte aziendali e infrastrutture a servizio dell'agricoltura ricadenti nei comuni di Calvisano, Visano, Carpenedolo e Pontevico;
- la relazione di proposta della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Pavia e Lodi prot. M1.2021.0192060 del 21 ottobre 2021 acquisita agli atti e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è attinente agli accertamenti dei danni causati dall'evento «Tromba d'aria del 19 settembre 2021 in Provincia di Lodi», alle strutture/scorte aziendali ricadenti nel comune di Corte Palasio;
- ricorrono le condizioni di danno tali da giustificare la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del decreto di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento avverso sopra citato, nei menzionati territori comunali delle province di Brescia e Lodi;

Ritenuto, pertanto, di:

- procedere alla delimitazione dei territori danneggiati dagli eventi «Trombe d'aria del 19 settembre 2021 nei territori delle province di Brescia e Lodi», ossia nei comuni di:
 - Calvisano, Visano, Carpenedolo E Pontevico, per la provincia di Brescia;
 - Corte Palasio, per la provincia di Lodi;
- proporre al Mi.P.A.A.F. la declaratoria di eccezionalità degli eventi «Trombe d'aria del 19 settembre 2021 nei territori delle province di Brescia e Lodi», così come specificato nelle relazioni tecniche indicate, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto e di individuare le provvidenze di cui all'art. 5, commi 3 e 6 del d.lgs. 102/2004, e ss. mm. e ii., per la compensazione dei danni alle strutture/ scorte aziendali e infrastrutture a servizio dell'agricoltura;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di delimitare i territori danneggiati dagli eventi «Tromba d'aria del 19 settembre 2021 nel territorio della Provincia di Brescia» e «Tromba d'aria del 19 settembre 2021 in Provincia di Lodi», così come specificato nelle indicate relazioni tecniche, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

2. di proporre al Mi.P.A.A.F. la declaratoria di eccezionalità degli eventi descritti e individuare le provvidenze di cui all'art. 5, commi 3 e 6 del d.lgs. 102/2004, e ss. mm. e ii., per la compensazione dei danni alle strutture/scorte aziendali e infrastrutture a servizio dell'agricoltura, causati dai predetti fenomeni atmosferici, così come specificato nelle indicate relazioni tecniche «Tromba d'aria del 19 settembre 2021 nel territorio della Provincia di Brescia» e «Tromba d'aria del 19 settembre 2021 in Provincia di Lodi», parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la presente deliberazione in quanto si ritiene che ricorrono condizioni oggettive di danno tali da poter applicare le previsioni di cui all'art. 5, commi 3 e 6, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss. mm. e ii.;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Via Dalmazia, 92/94

25125 Brescia

Tel 030 34621

www.regione.lombardia.it
agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it

Relazione evento calamitoso “Tromba d’aria del 19/09/2021 nel territorio della provincia di Brescia” (D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni)

Provincia di Brescia - Comuni di CALVISANO, VISANO, CARPENEDOLO E PONTEVICO

Natura dell’evento: Tromba d’aria

Collocazione temporale dell’evento: 19/09/2021 orario pomeridiano

CRONACA DELL’EVENTO

In Data 19/09/2021 primo pomeriggio è andata formandosi nella bassa pianura lombarda una area depressionaria con caratteristiche di “super cella temporalesca” in spostamento da est a ovest dalla quale si sono generati molteplici “tornadi” alcuni dei quali hanno investito con particolare veemenza dapprima la frazione di Bettegno di Pontevico e successivamente una porzione posta tra i territori di Calvisano est (Tesoli, Zappaglia) Visano nord e Carpenedolo sud (Ravere, Lame). Per dare un ordine di grandezza, la fascia di territorio percorsa dalle trombe d’aria con evidenze del suo passaggio ha avuto una lunghezza di circa 10 km.

Immediatamente dopo le prime segnalazioni dei residenti le varie Autorità competenti (polizia Municipale, Carabinieri, Protezione Civile, VVFF, A.T.S) si sono mobilitate per assistere le persone in difficoltà e per la messa in sicurezza dei luoghi. Ovunque calcinacci, pezzi di lastre di coperture (spesso in Eternit) coppi, piante divelte. Fortunatamente non si sono registrati feriti e, tutto sommato, l’evento ha esplorato la sua massima forza distruttrice in aperta campagna lambendo soltanto i centri abitati dei tre comuni.

Referente per l’istruttoria della pratica:

DANNI AL SETTORE PRIMARIO

Essendo l'area colpita, a vocazione prettamente agricolo zootechnica, i danni maggiori si sono registrati alle aziende agricole. In particolare, sono state gravemente danneggiate le strutture dei centri aziendali siano esse adibite all'allevamento zootechnico, che al ricovero delle scorte e dei macchinari come alle abitazioni degli addetti, oltre che impianti tecnologici quali Digestori per Biogas e impianti fotovoltaici. I danni alle colture erbacee presenti al momento dell'evento sono stati tutto sommato contenuti e confinati alla striscia di passaggio del cono vorticoso e consistenti in allettamenti, in particolare la coltura del mais a fine ciclo, non ancora trebbiato o trinciato.

DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI

Come detto, rappresentano la parte nettamente preponderante dei danni segnalati e verificati. In particolare, si registrano scoperchiamenti, asportazione, spostamento, rottura di coperture sotto forma di coppi o tegole o pannelli –coibentati e non- e dell'orditura di sostegno sottostante oltre che di gronde e canali. In qualche caso più grave si registrano crolli di murature e tamponamenti.

Diversi danni si registrano agli impianti di ventilazione, ai quadri elettrici ai, ai silos (rovesciamento), ai pannelli fotovoltaici posti sui tetti e a un impianto di biogas.

Danni tutto sommato limitati alle scorte vive e morte. Diversi danni invece segnalati ai macchinari aziendali dovuti all'impatto coi detriti o a schiacciamenti e ribaltamenti.

Le aziende che hanno inviato segnalazione ufficiale danni ai sensi del Dds 18/12/2017 n.16292, sono 15, quasi tutte con allevamento zootechnico.

I riferimenti catastali della zona maggiormente colpita sono: PONTEVICO: fg 3 e 4; CALVISANO: fg 49-50-52; VISANO: FG 4; CARPENEDOLO: fg 32-34-36.

Per quanto riguarda le infrastrutture di interesse interaziendale, due Consorzi irrigui hanno segnalato danni ai canali irrigui di propria gestione a causa di dissesti spondali dovuti ad alberi di grossa taglia posti in fregio ai canali stessi che sono stati sradicati dalla furia del vento.

L'entità economica del danno, basandoci sulle stime contenute nelle segnalazioni, ammonta, per quanto concerne le fattispecie non assicurabili in forma agevolata ovvero strutture aziendali, scorte e

macchinari a complessivi € **3.282.186**, mentre, per quanto concerne le fattispecie assicurabili in forma agevolata ovvero colture in campo, a complessivi € **113.920**

Più contenuta la stima dei danni denunciati alla rete irrigua consortile, circa € **40.000**

Proposta di delimitazione

Data la natura degli eventi in parola, che hanno interessato due porzioni di territorio della bassa bresciana centro-orientale, si ritiene di includere nella delimitazione una parte di territorio dei comuni (nella cartografia allegata per semplicità sono stati evidenziati totalmente) più avanti elencati, che, attraverso segnalazione e dopo i dovuti sopralluoghi di verifica, hanno palesato significativi danni economici a seguito degli eventi stessi.

La S.A.U. complessiva del territorio danneggiato oggetto di delimitazione è di circa **970 ha** per una P.L.V. (produzione lorda vendibile) al lordo dei reimpieghi pari a € **3.156.619**.

L'incidenza del danno – con riferimento a quello non riferibile a prodotti e strutture incluse nel Decreto relativo al Piano Gestione Rischi 2021 - ovvero stimato in € **3.282.186**, risulta pertanto superiore al **100%** della P.L.V. così come sopra considerata.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che sussistano i presupposti per chiedere che vengano applicate le misure rivolte:

- a) alle imprese agricole, volte al ripristino delle strutture, e scorte agricole, di cui al D.Lgs. 102/04 – art. 5 comma 3, l'ammontare del cui costo è stimato in € **3.282.186**,
- b) agli enti consortili gestori del reticolo irriguo, volte al ripristino delle infrastrutture irrigue a servizio dell'agricoltura di cui al D.Lgs. 102/04 – art. 5 comma 6 nei territori della provincia di **Brescia**, comuni di:

PONTEVICO, CALVISANO, VISANO, CARPENEDOLO.

Distinti saluti.

Brescia, 20 ottobre 2021

Il Funzionario incaricato

(Andrea Boria) firmato digitalmente

Il Dirigente

(Enzo Galbiati) firmato digitalmente

Allegati

- ***Evidenziazione cartografica comuni convolti***
- ***Modelli SIAN da mod A a mod G***
- ***Rassegna stampa***



Regione Lombardia - Giunta
 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
 PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE
 AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA, PAVIA E LODI

www.regione.lombardia.it
agricolturapavialod@pec.regione.lombardia.it

Viale Cesare Battisti n. 150
 27100 Pavia
 Tel 0382 5941

Via Haussmann n. 7
 26900 – Lodi
 Tel. 0371 4581

Relazione tecnica relativa all'evento tromba d'aria del 19/09/2021 in Provincia di Lodi

D. Lgs 29 marzo 2004, n.102 "interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole" e s.m.i.

1. NATURA DELL'EVENTO

Nella giornata del 19 settembre il Comune di Corte Palasio è stato colpito da un improvviso quanto devastante evento atmosferico classificabile come tromba d'aria che ha colpito pesantemente un'azienda agricola sita tra il paese e il fiume Adda.

2. NATURA DEI DANNI E INTERVENTI DI RIPRISTINO

Nei 20 giorni successivi all'evento, è pervenuta a questa Amministrazione la segnalazione da parte di un'azienda agricola sita nel comune di Corte Palasio con un danno stimato di circa 1.000.000 di euro.

La furia del vento ha provocato ingenti danni alle coperture, agli impianti fotovoltaici posizionati sui tetti, ha distrutto il digestore, il motore e gli impianti connessi dell'impianto di biogas, ha spostato ad un centinaio di metri i pannelli fotovoltaici e il telo del digestore.

Durante il sopralluogo si è potuto constatare che il danno è reale, seppur alcuni interventi sono stati compiuti in urgenza ed erano in corso interventi di rimessa in pristino dell'impianto di biogas danneggiato.

Gli interventi di ripristino sono finalizzati a sistemare le strutture danneggiate, le loro coperture, i relativi impianti fotovoltaici, i digestori del biogas con il relativo motore e impiantistica annessa.

3. DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO E CALCOLO DELLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE

La delimitazione interessa il solo territorio del comune di Corte Palasio, per il quale è stata calcolata una PLV pari ad € 2.647.054 e pertanto il danno segnalato, rapportato alla PLV del Comune, è pari al 38%.

4. PROPOSTA DI PROVVIDENZA

A seguito della segnalazione pervenuta e dal sopralluogo effettuato, si può sostenere che i danni riscontrati sono da attribuirsi alla tromba d'aria che si è abbattuta sul comune di Corte Palasio in provincia di Lodi, nella giornata del 19 settembre 2021.

Si chiede pertanto la dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso proponendo l'applicazione dell'art. 5 comma 3 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102.

Il funzionario
 Dott. Massimiliano Boerchio

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.s. 8 novembre 2021 - n. 15028

POR FSE 2014-2020 - Asse II - Proroga dei termini per la conclusione delle attività e per la presentazione della rendicontazione finale di cui all'avviso n. 4159 del 3 aprile 2020: «Approvazione dell'avviso pubblico per la messa a sistema del modello di intervento integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità - d.g.r. n. 2732/2019»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INCLUSIONE SOCIALE,
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E MARGINALITÀ

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la d.g.r. n. 3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA), relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la d.g.r. n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA), relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014 - 2020 - I Aggiornamento»;
- la d.g.r. n. 524 del 17 settembre 2018 ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014- 2020, approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final, nonché le relative modifiche, approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C(2017) 1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833, con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048 e con Decisione del C(2020)7664 del 9 novembre 2020;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018;

Viste:

- la d.g.r. n. 3206 del 26 febbraio 2015 con oggetto «Programmazione dei percorsi di inclusione sociale a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà, nonché di giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità» ed il relativo decreto n. 8654 del 20 ottobre 2015, e successive modifiche ed integrazioni;
- la d.g.r. n. 5289 del 13 giugno 2016 ad oggetto «Completaamento territoriale dei percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità» ed il relativo decreto n. 6534 del 7 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la d.g.r.n. 6343 del 13 marzo 2017 con oggetto «Nuova misura per implementare e modellizzare percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità, anche con problemi di abuso» ed il relativo decreto n. 3297 del 24 marzo 2017, e successive modifiche ed integrazioni;
- la d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017 con oggetto «Finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità ed il relativo decreto n. 2554 del 26 febbraio 2018, e successive modifiche ed integrazioni;
- la d.g.r. n. 1987 del 23 luglio 2019 con oggetto «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019 - Terzo provvedimento, Macro-area unità d'offerta della rete territoriale», con cui è stato finanziato il «Progetto Rogoredo» con risorse finanziarie dedicate a valere sul FSR pari a 500.000,00 euro;
- la d.g.r. n. 2672 del 16 dicembre 2019 ad oggetto «Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e So-

cio-Sanitario 2020», con cui è stato tra l'altro previsto il finanziamento del «Progetto Parchi» con risorse finanziarie pari a 500.000,00 euro, successivamente assegnati all'ATS Città Metropolitana di Milano, con decreto n. 962 del 29 gennaio 2020 della Direzione Centrale Bilancio, quale Ente capofila del Progetto stesso;

Visti inoltre:

- la d.g.r. n. 2732 del 23 dicembre 2019 ad oggetto «Finanziamento per la messa a sistema del modello di intervento regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità», con la quale viene avviata la prima applicazione del modello regionale integrato relativamente alle seguenti Aree di intervento:
 - Prevenzione e limitazione dei rischi nei luoghi del divertimento giovanile;
 - Contrasto al disagio, attraverso la riduzione del danno e l'avvio e consolidamento di processi di inclusione sociale;
- il decreto n. 3925 del 20 marzo 2020 ad oggetto «Approvazione della metodologia di calcolo del costo standard relativo alle figure professionali operanti negli interventi rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale», con il quale si è voluto garantire sia la messa a sistema degli interventi sia la semplificazione in favore dei beneficiari delle procedure di rendicontazione;
- il decreto n. 4159 del 3 aprile 2020 all'oggetto «Approvazione dell'Avviso pubblico per la messa a sistema del modello di intervento integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità - d.g.r. n. 2732/2019» che ha approvato l'Avviso pubblico per la messa a sistema del modello di intervento integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità;
- Il decreto n. 5542 dell'8 maggio 2020 ad oggetto «Integrazioni e approvazione delle linee guida per la rendicontazione relative al decreto n. 4159 del 3 aprile 2020»;
- il decreto n. 6541 del 5 giugno 2020 ad oggetto «Proroga dei termini per la presentazione delle domande relative all'avviso n. 4159 del 3 aprile 2020: «Approvazione dell'avviso pubblico per la messa a sistema del modello di intervento integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità - d.g.r. n. 2732/2019»;
- Il decreto n. 9129 del 28 luglio 2020 con il quale è stata approvata la graduatoria di n. 40 progetti, per un importo complessivo pari a € 4.846.383,09;
- Il decreto n. 10495 del 10 settembre 2020 con il quale è stato prorogato il termine per:
 - comunicare la data di avvio dei progetti (trasmettendo quanto previsto dall'Avviso al paragrafo C.4);
 - allegare la documentazione, per gli Enti indicati nell'Allegato A del Decreto n. 9129/2020, attestante il superamento della approvazione con riserva, pena la revoca del contributo;
- il decreto n. 16593 del 28 dicembre 2020 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei 40 progetti ammessi al finanziamento;

Considerati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative a riguardo, che hanno determinato la sospensione e/o il rallentamento delle attività amministrative in tutto il territorio nazionale;
- la situazione particolarmente critica sul territorio della Regione Lombardia, tra le più colpite dall'emergenza epidemiologica;

Preso atto che l'Avviso pubblico di cui al decreto n. 4159/2020, ha previsto che tutte le attività progettuali dovranno al più tardi concludersi entro il 31 dicembre 2021 e produrre la rendicontazione finale entro 60 giorni dal termine delle attività;

Considerato che all'esito del monitoraggio dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti approvati è emerso un grado non omogeneo di avanzamento degli stessi e, più in generale, un rallentamento della spesa, quale conseguenza delle limitazioni derivanti dal rispetto delle misure definite a livello nazionale e regionale per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Valutata l'opportunità, condivisa con gli enti beneficiari, di posticipare la conclusione delle attività dei progetti approvati in quanto gli effetti delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 consentono un progressivo ritorno alla piena operatività dei servizi sociali e delle opportunità di relazione con i destinatari degli interventi;

Ritenuto quindi necessario concedere una proroga, facoltativa e comunque non onerosa, del termine inizialmente previsto per la conclusione delle attività progettuali al 30 giugno 2022, al fine di consentire il raggiungimento dei risultati previsti dai progetti in particolare quelli che hanno registrato un ritardo attuativo a causa delle condizioni di contesto derivanti dall'emergenza sanitaria;

Precisato che con il presente provvedimento, si intendono modificati anche i termini relativi sia all'eventuale presentazione dell'ultima variazione budget, che relativamente alla rendicontazione finale, come di seguito specificato:

- nei 45 giorni precedenti la data di conclusione del progetto devono essere comunicate le eventuali variazioni;
- entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, ovvero entro il 31 agosto 2022, deve essere presentata la rendicontazione finale;

Richiamati la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale dell'XI Legislatura;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere una proroga facoltativa e non onerosa:
 - per la conclusione delle attività progettuali, di cui al decreto n. 4159/2020 e s.m.i., fino al 30 giugno 2022;
 - per la presentazione della rendicontazione finale, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, quindi entro il 31 agosto 2022;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul Portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Marta Giovanna Corradini

D.G. Welfare

D.d.g. 5 novembre 2021 - n. 14991

Ricostituzione della commissione regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo (GH)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che dalle evidenze scientifiche risulta che:

- in Lombardia è presente una popolazione di minori affetti da patologie caratterizzate da ipostaturalismo da carenza di secrezione di ormone somatotropo inclusi i soggetti con deficit a patogenesi ipofisaria, deficit a patogenesi ipotalamica, deficit dell'attività biologica;
- la somministrazione di ormone somatotropo richiede un accurato monitoraggio degli effetti farmacologici dello stesso;

Dato atto che il Regione Lombardia sono state individuate le strutture sanitarie abilitate alla terapia dell'ipostaturalismo da cause endocrine;

Richiamati:

- il d.d.g. Sanità n. 6339 dell'8 aprile 2002 che approva il documento «Percorso diagnostico-terapeutico per la diagnosi ed il trattamento degli ipostaturalismi in età pediatrica»;
- la d.g.r. n. VII/15589 del 12 dicembre 2003 che istituisce il registro regionale delle prescrizioni di ormone somatotropo (GH);

Richiamata la determinazione AIFA 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella G.U. n. 150 del 1 luglio 2009 e successive modificazioni ed, in particolare, la nota AIFA 39 che, tra l'altro, prevede la costituzione di una «Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH»;

Richiamato il decreto di istituzione della Commissione GH, d.d.g. Sanità n. 10319 del 13 ottobre 2010, avente ad oggetto «Costituzione della commissione regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo (GH)»;

Preso atto che la commissione GH è stata ricostituita ogni anno al fine di consentire di proseguire il proprio mandato previsto dalla Nota AIFA 39 e che l'ultimo decreto di nomina della Commissione GH, il d.d.g. Welfare n. 8415 del 14 luglio 2020 avente per oggetto «Ricostituzione ed aggiornamento della commissione regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo (GH)», ha ricostituito detta Commissione e ne ha nominato i componenti fino al 13 luglio 2021.;

Preso atto che i componenti, proposti nel presente atto, sono gli stessi già selezionati da parte di un'apposita commissione valutatrice, come indicato nel d.d.g. Welfare n. 6978 del 17 maggio 2019 avente per oggetto «Ricostituzione ed aggiornamento della commissione regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo (GH)»;

Ritenuto di ricostituire la «Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH» per un anno nella seguente composizione:

- Dr.ssa Fortino Ida - Regione Lombardia
- Dr. Baraldo Gedeone - ASST Lecco
- Dr. Giacomozi Claudio - ASST Mantova
- Dr.ssa Giavoli Claudia - Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
- Dr. Lania Andrea - IRCCS Humanitas di Rozzano
- Dr.ssa Mameli Chiara - ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano
- Dr.ssa Deiana Manuela - ASST Sette Laghi
- Dr. Persani Luca - IRCCS Auxologico di Milano
- Dr.ssa Pilotta Alba - ASST Spedali Civili di Brescia
- Dr.ssa Pozzobon Gabriella - IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

Precisato che la «Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH» avrà le seguenti finalità:

- Definizione delle modalità di autorizzazione per il trattamento con GH in soggetti in età evolutiva con caratteristiche clinico-auxologiche in accordo con il background previsto nella nota 39 (G.U. 8 maggio 2020 allegato 1) e con normale secrezione di GH;
- collaborare con l'Istituto Superiore di Sanità in relazione alla sorveglianza epidemiologica mediante il Registro informatizzato dell'ormone della crescita;
- monitoraggio e sorveglianza epidemiologica dell'utilizzo della Somatotropina (GH), mediante il Registro informatizzato dell'Ornone della crescita;
- raccordo del Registro informatizzato dell'Ornone della crescita con il registro delle malattie rare;
- predisposizione di nuove linee guida per il corretto utilizzo dell'ormone della crescita.

Precisato che:

- il Presidente della Commissione sarà nominato dalla Commissione stessa all'inizio del primo incontro dell'anno solare 2021;
- le funzioni di segreteria saranno svolte al Dr. Alberto Strada;
- la Commissione rimarrà in carica per un anno dalla data di approvazione del decreto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione regionale, in quanto ai componenti della Commissione non saranno attribuiti compensi per la partecipazione;

Richiamato il Decreto del Segretariato Generale del 6 marzo 2001, n. 4907 avente ad oggetto: «Modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfazionale, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 10 marzo 1995, n. 10»;

DECRETA

1) Di costituire la «Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH» nella seguente composizione:

- Dr.ssa Fortino Ida - Regione Lombardia
- Dr. Baraldo Gedeone - ASST Lecco
- Dr. Giacomozi Claudio - ASST Mantova
- Dr.ssa Giavoli Claudia - Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
- Dr. Lania Andrea - IRCCS Humanitas di Rozzano
- Dr.ssa Mameli Chiara - ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano
- Dr.ssa Deiana Manuela - ASST Sette Laghi
- Dr. Persani Luca - IRCCS Auxologico di Milano
- Dr.ssa Pilotta Alba - ASST Spedali Civili di Brescia
- Dr.ssa Pozzobon Gabriella - IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

2) Di stabilire che la «Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH» avrà le seguenti finalità:

- Definizione delle modalità di autorizzazione per il trattamento con GH in soggetti in età evolutiva con caratteristiche clinico-auxologiche in accordo con il background previsto nella nota 39 (G.U. 8 maggio 2020 allegato 1) e con normale secrezione di GH;
- collaborare con l'Istituto Superiore di Sanità in relazione alla sorveglianza epidemiologica mediante il Registro informatizzato dell'ormone della crescita;
- monitoraggio e sorveglianza epidemiologica dell'utilizzo della Somatotropina (GH), mediante il Registro informatizzato dell'Ornone della crescita;
- raccordo del Registro informatizzato dell'Ornone della crescita con il registro delle malattie rare;
- predisposizione di nuove linee guida per il corretto utilizzo dell'ormone della crescita.

3) Di stabilire che il Presidente della Commissione verrà scelto durante il primo incontro della Commissione e che le funzioni di segreteria vengono attribuite al Dr. Alberto Strada;

4) Di precisare che la Commissione rimarrà in carica per un anno dalla data di approvazione del decreto;

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione regionale, in quanto

ai componenti della Commissione non saranno attribuiti compensi per la partecipazione.

6) Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

7) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

Il direttore generale
Giovanni Pavesi

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 8 novembre 2021 - n. 15011

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» aggiornamento parziale del provvedimento di concessione del finanziamento n. 4326/2021 a seguito di cambio del beneficiario. Cedente: impresa Forestale Tagliaferri di Tagliaferri Riccardo P. IVA 03128280124, subentrante: società agricola s.s. Tagliaferri forestale P. IVA 03802540124

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/4986 del 30 marzo 2016 «Disposizioni sul sostegno al settore forestale delle misure 4 e 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia» comunicata alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 - Pubblicazione e informazioni, del regolamento (UE) n. 702/2014;
- il Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021;

Richiamati i seguenti decreti a firma del dirigente di struttura:

- n. 1387 del 6 febbraio 2020 - Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Sottomisura 8.3 - Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» - Approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande;
- n. 4326 del 30 marzo 2021 - Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014 -2020, operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» - Bando 2020 - Approvazione degli esiti delle istruttorie e ammissione a finanziamento;

Preso atto che nell'allegato 2 «Elenco domande ammesse a finanziamento» al citato d.d.s. n. 4326/2021 è presente la domanda n. 202001605441 dell'impresa forestale Tagliaferri di Tagliaferri Riccardo, P. IVA 03128280124, finanziata per un importo di 103.113,35 euro;

Considerato che, per la citata domanda è pervenuta tramite Sis. Co., successivamente all'atto di ammissione al finanziamento, la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, ai sensi dell'art. 8 «Cessione di aziende» del reg. (UE) n. 809/2014, n. 202001824343 del 22 marzo 2021 presentata dalla società agricola s.s. Tagliaferri forestale P. IVA 03802540124 per subentrare all'impresa forestale Tagliaferri di Tagliaferri Riccardo, P. IVA 03128280124;

Preso atto che Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni attuative dell'operazione 8.3.01, approvate con il decreto n. 1387/2020, si avvale delle proprie strutture territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e della Provincia di Sondrio - settore agricoltura per l'approvazione delle richieste di autorizzazione al cambio di beneficiario;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria in Sis.Co. n. 202001988531 della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca -sede di Varese- relativo alla nuova domanda autorizzata n. 202001964571 della società agricola s.s. Tagliaferri forestale P. IVA 03802540124, comunicato con nota prof. M1.2021.0165541 del 24 agosto 2021;

Considerato che, a seguito del cambio di beneficiario, l'importo totale finanziato non varia;

Ritenuto opportuno, in conformità all'esito istruttoria sopra indicato, modificare parzialmente e aggiornare l'elenco delle domande ammesse a finanziamento per l'operazione 8.3.01 (allegato 2 al dds n. 4326/2021), sostituendo il beneficiario cedente: impresa forestale Tagliaferri di Tagliaferri Riccardo, P. IVA 03128280124 con il beneficiario subentrante: società agricola s.s. Tagliaferri forestale P. IVA 03802540124, mantenendo invariato il finanziamento;

Visto il decreto n. 12336 del 17 settembre 2021, «Programma sviluppo rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle operazioni - aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui l'operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste»;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agro-ambientali, attribuite con d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di modificare parzialmente e aggiornare l'elenco delle domande ammesse a finanziamento per l'operazione 8.3.01 (allegato 2 al dds n. 4326/2021), sostituendo il beneficiario cedente: impresa forestale Tagliaferri di Tagliaferri Riccardo, P. IVA 03128280124 con il beneficiario subentrante: società agricola s.s. Tagliaferri forestale P. IVA 03802540124, mantenendo invariato il finanziamento;

2. di inviare copia del presente provvedimento al beneficiario subentrante e all'Organismo Pagatore Regionale per i seguenti di competenza;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it - sezione bandi e www.psr.regione.lombardia.it);

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente
Roberto Carovigno

D.d.s. 10 novembre 2021 - n. 15176

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Modifica Del d.d.u.o. n. 4675 del 7 aprile 2021 - Proroga del termine di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e della sua pubblicazione sul B.U.R.L. delle domande di aiuto per l'operazione 7.4.01.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE**

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii;
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii;

Visto il d.d.u.o. n. 4675 del 7 aprile 2021 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sull'operazione 7.4.01 "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura" - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;

Preso atto che le suddette disposizioni attuative prevedevano:

- al paragrafo 38 l'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e della relativa pubblicazione sul B.U.R.L. entro la data del 15 novembre 2021;

Considerati gli approfondimenti resisi necessari in fase di istruttoria di alcune domande di aiuto pervenute, che hanno richiesto un allungamento dei tempi di chiusura delle istruttorie stesse;

Ritenuto pertanto necessario, a fronte di ragioni organizzative e della riscontrata complessità del procedimento, modificare il termine di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e della relativa pubblicazione sul B.U.R.L. stabiliti entro il giorno 15 novembre 2021 prorogandolo al 31 dicembre 2021;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Programmazione ed attuazione dello sviluppo rurale attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa

1. di prorogare il termine ultimo di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e della relativa pubblicazione sul B.U.R.L al 31 dicembre 2021 modificando il termine previsto dal bando con decreto n. 4675/2021 del 7 aprile 2021;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it
5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

La dirigente
Rita Cristina De Ponti

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 5 novembre 2021 - n. 14981

2014IT16RFOP012 - Saldo - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - liquidazione con rideterminazione del contributo di € 8.120,02 all'impresa Officina Italia s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1655991 - Contestuale economia di € 6.879,98 - CUP E75F20000530004 a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 «Definizione di PMI»;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;

- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Richiamata la d.g.r. 22 luglio 2019, n.1968, che approvava, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407, che approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», prevedendo:

- l'ammissione delle domande secondo una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/1998, e l'effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande;
- i termini di presentazione delle domande a partire dal 19 novembre 2019 e fino a esaurimento delle risorse;
- la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di Finlombarda s.p.a.;
- la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;
- il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda per la conclusione dell'istruttoria;
- le caratteristiche dell'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, il regime di aiuto e i progetti finanziabili che prevedono la partecipazione a una o più fiere con qualifica Internazionale, inserite nel calendario fieristico approvato da Regione Lombardia e che si svolgono in Lombardia;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- 6 settembre 2021, n. 11744 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del XIII Provvedimento organizzativo 2021, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 10 settembre 2021, n. 12029 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui ai d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407;

Richiamati inoltre:

- il d.d.g. 4 dicembre 2019, n. 17684, con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;
- il d.d.g. 30 gennaio 2020, n. 1019, con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l'istruttoria di merito del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

Richiamati i d.d.u.o.:

- 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.»;
- 24 luglio 2020, n. 9018 che approva le Linee Guida di Rendicontazione del «Bando per la concessione di contributi

per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» (decreto 15407 del 28 ottobre 2019) e determinazioni in merito ai termini per la rendicontazione»;

Richiamato il decreto 5 maggio 2020 n. 5363 con il quale è stata concessa l'agevolazione di seguito indicata:

ID	Proponente	Codice fiscale	Investimento ammissibile	Agevolazione concessa	CUP	COR
1655991	OFFICINA ITALIA SRL	09706970960	25.936,80 €	15.000,00 €	E75F20000530004	1732828

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 15.000,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	24637	€ 7.500,00
14.01.203.10855	2021	24642	€ 5.250,00
14.01.203.10873	2021	24648	€ 2.250,00

Richiamato l'art. C.4 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del Bando che stabilisce:

- al punto 1, che il contributo venga erogato da Regione Lombardia in un'unica soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario delle attività realizzate e delle spese sostenute entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione;
- al punto 2, che Finlombarda provveda alla verifica della rendicontazione presentata e all'ammissibilità delle spese sostenute, riservandosi di chiedere chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e che la mancata risposta costituisce causa di decadenza dall'agevolazione;
- al punto 3, che, qualora le spese approvate risultino inferiori al valore dell'investimento inizialmente ammesso, l'agevolazione erogabile verrà proporzionalmente rideterminata;
- al punto 4, che il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 60% del valore dell'investimento inizialmente ammesso e che in caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale;

Richiamati, altresì:

- l'art.C.4.a «Caratteristiche della fase di rendicontazione» che stabilisce, tra l'altro, che l'impresa richiedente presenta la rendicontazione finale delle attività realizzate, tramite il sistema informatico «Bandi Online», e delle spese sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia in cui è stato realizzato il progetto, entro 90 giorni dalla conclusione dell'ultima fiera prevista dal progetto approvato, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2022, comprensiva della documentazione ivi prevista (Richiesta di erogazione del contributo, Relazione finale corredata da idonea documentazione fotografica, Riepilogo di dettaglio delle spese sostenute, copia dei giustificativi di spesa e di pagamento delle spese sostenute, Scheda di sintesi finale del progetto e spese di personale e generali riconoscibili a forfait, in applicazione delle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18, in percentuale delle spese ammissibili, sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia);
- l'art. C.4.b relativo alle variazioni che è possibile apportare al progetto approvato secondo le indicazioni previste nelle Linee Guida di rendicontazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del contributo l'impresa richiedente ha presentato su Bandi on Line, entro la tempestività di cui all'art C.4.a) del bando, la documentazione ivi prevista;

Accertato che Finlombarda ha verificato che le spese ammissibili rispettano i criteri stabiliti dal «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui all'art. B4 e dalle succitate Linee Guida di Rendicontazione;

Accertato che Finlombarda, in fase di esame della rendicontazione, ha verificato la validità della documentazione prevista dall'art. C.4. a) del bando;

Verificato che l'impresa richiedente mantiene i requisiti di ammissibilità di cui all'art. A.3 punto1 lettere b), c), d) ed e) fino all'erogazione dell'agevolazione e che, ai sensi del punto 3, all'atto della richiesta di erogazione dell'agevolazione, sia in possesso di almeno una sede operativa attiva in Lombardia;

Richiamato il decreto 21 gennaio 2021, n. 481 con il quale sono state autorizzate le variazioni al progetto ID 1655991 richieste da Officina Italia s.r.l., (PEC prot. n. O1.2020.0015146 del 21 settembre 2020 e successiva integrazione prot. n. O1.2020.0018315 del 26 ottobre 2020) e che prende atto della mancata partecipazione alla fiera WHITE MILANO del 24-27 settembre 2020, autorizzando altresì l'introduzione nel budget di spesa della voce di spesa «2) Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up» per l'importo di € 1.000,00;

Preso atto che Finlombarda, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che:

il beneficiario ha partecipato solo all'edizione di febbraio della fiera WHITE MILANO COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DONNA 02/2020 e non all'edizione di settembre 2020;

- le spese sono coerenti con il progetto ammesso e con le variazioni approvate con decreto del 21 gennaio 2021, n 481 e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la spesa rendicontata di € 18.695,04 è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione di € 25.936,80;
- sono state ritenute non ammissibili spese per € 2.455,01, secondo quanto dettagliatamente indicato nell'allegato1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

e che, ai sensi di quanto previsto dal succitato punto 3 dell'art. C.4 del bando, il contributo deve essere rideterminato in € 8.120,02;

Constatato che l'art. C.4 b) del bando al comma 8 prevede che, in caso di progetti ammessi che hanno beneficiato della maggiorazione prevista al punto B.1 «Caratteristiche dell'agevolazione», capoverso 2, per la partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera, l'eventuale partecipazione ad una sola fiera comporta la rideterminazione del contributo, a seguito della perdita della suddetta maggiorazione;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9949
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1732828
- Codice variazione concessione COVAR: 653529

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del Decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Dato atto che il bando in oggetto prevede:

- come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.lgs e che tale requisito debba essere mantenuto fino all'erogazione dell'agevolazione;
- tale requisito è verificato tramite l'acquisizione da parte di Finlombarda s.p.a. della Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della ero-

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

gazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 21 aprile 2021 con protocollo O1.2021.0023935;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo a fondo perduto spettante all'impresa Officina Italia s.r.l. (codice fiscale 09706970960 e codice beneficiario 987955) per un importo pari ad € 8.120,02 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
10839	2021	24637	€ 4.060,01
10855	2021	24642	€ 2.842,01
10873	2021	24648	€ 1.218,00

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 5 maggio 2020 n. 5363 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 6.879,98 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
10839	2021	24637	- € 3.439,99
10855	2021	24642	- € 2.407,99
10873	2021	24648	- € 1.032,00

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione (21 aprile 2021) di cui all'art.C.4 comma 1. del bando per approfondimenti istruttori;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 5 maggio 2020 n. 5363;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;

Precisato che presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese secondo quanto indicato nel d.d.u.o 10 settembre 2021, n. 12029 sopra citato;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Officina Italia s.r.l. (c.f. 09706970960) in € 8.120,02 secondo quanto dettagliatamente indicato nell'allegato1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare il contributo in conto capitale di € 8.120,02 spettante alla stessa impresa come di seguito riportato:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
OFFICINA ITALIA S.R.L.	987955	14.01.203.10839	2021/24637/0		4.060,01
OFFICINA ITALIA S.R.L.	987955	14.01.203.10855	2021/24642/0		2.842,01
OFFICINA ITALIA S.R.L.	987955	14.01.203.10873	2021/24648/0		1.218,00

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo totale pari ad € 6.879,98 ripartiti come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023
14.01.203.10839	2021	24637	0	-3.439,99	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	24642	0	-2.407,99	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	24648	0	-1.032,00	0,00	0,00

4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 5 maggio 2020 n. 5363 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regionelombardia.it);

7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

— • —

ALLEGATO 1 - OFFICINA ITALIA SRL - PROG ID 1655991 - LIQUIDAZIONE CON RIDETERMINA DEL CONTRIBUTO

	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
1- Costi per la partecipazione alla fiera	20.200,00 €	13.560,00 €	11.648,00 €	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione e totale ammesso inferiore all'importo rendicontato
2- Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
3- Costi di personale	4.040,00 €	2.912,00 €	2.529,60 €	Importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 5.4 delle Linee Guida per la rendicontazione.
4- Costi generali	1.696,80 €	1.223,04 €	1.062,43 €	Importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 5.4 delle Linee Guida per la rendicontazione.
Totale importi	€ 25.936,80	€ 18.695,04	16.240,03 €	

CONTRIBUTO CONCESSO	15.000,00 €		
CONTRIBUTO RIDETERMINATO	8.120,02 €		
ECONOMIA	6.879,98 €		

SPESA NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
1- Costi per la partecipazione alla fiera	2 del 29/02/2020	0,00 €	La spesa è stata imputata in voce non corretta dal beneficiario. La stessa risulta comunque ammissibile riclassificandola alla voce 5.3 trattasi di progettazione Stand.
1- Costi per la partecipazione alla fiera	1 del 31/01/2020	940,00 €	Spesa non ammissibile dalla documentazione acquisita il pagamento risulta effettuato parzialmente
1- Costi per la partecipazione alla fiera	12 del 31/12/2020	972,00 €	La spesa è stata imputata in voce non corretta dal beneficiario. La stessa risulta comunque ammissibile riclassificandola fino alla concorrenza della percentuale massima prevista alla voce 5.3 delle linee guida per la rendicontazione, trattasi di progettazione Stand.
3- Costi di personale		382,40 €	Importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 5.4 delle Linee Guida per la rendicontazione.
4- Costi generali		160,61 €	Importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 5.4 delle Linee Guida per la rendicontazione.
totale importi		2.455,01 €	

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

D.d.s.8 novembre 2021 - n. 15015

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1 - Bando Start Up di impresa nell'area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario - decadenza dell'agevolazione concessa con d.d.s. n. 8285/2021 all'impresa Emera s.r.l. - ID 1451241

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui suddetti Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sui funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea in data 12 febbraio 2015 con Decisione di Esecuzione C(2015) 923, che prevede nell'ambito dell'Asse III la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese, e la d.g.r.n.X/3251 del 6 marzo 2015 («Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia») e i successivi aggiornamenti;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Visti:

- la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale ha individuato i territori delle aree interne di Regione Lombardia «Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario» e ha dato mandato ai competenti uffici della Giunta Regionale di avviare le procedure per la co-progettazione di una strategia di sviluppo locale e delle relative azioni attuative per le medesime aree interne;
- la d.g.r.n.X/7586 del 18 dicembre 2017, la quale ha, tra l'altro:
 - determinato il quadro delle risorse finanziarie per l'attuazione della strategia aree interne a valere sui fondi SIE 2014-2020 con riferimento alle nuove aree interne;

- definito le procedure di selezione, la disciplina in materia di aiuti di stato e le spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie di sviluppo delle aree interne;

- approvato lo schema di Convenzione che Regione Lombardia sottoscriverà con ciascun comune capofila delle nuove aree interne dell'«Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

• il d.d.u.o. n. 17021 del 28 dicembre 2017, che ha provveduto ad approvare il dettaglio delle procedure di selezione, la disciplina in materia di aiuti di stato e le spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie di sviluppo nelle aree interne;

• la d.g.r. n. X/7883 del 26 febbraio 2018, che ha approvato lo schema di convenzione fra Regione Lombardia e Comune di Taceno per l'attuazione del progetto d'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, successivamente sottoscritta digitalmente tra le parti il 28 febbraio 2018, e la scheda progetto «5.7 Start up giovani e competitive», che prevede una riserva di Euro 550.000,00 a valere sull'Azione POR FESR 2014-2020 III.3.a.1.1 per il finanziamento di azioni a sostegno dello start up di impresa;

• la d.g.r. n. XI/1433 del 25 marzo 2019 di approvazione dell'iniziativa «Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario», con una dotazione di Euro 550.000,00, a valere sull'azione III.3.a.1.1 del POR FESR 2014-2020, con la quale è stata dato mandato al Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014 - 2020 di adottare il decreto di attuazione dell'iniziativa stessa;

Richiamati:

- il d.d.s. n. 11014 del 25 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1433/ 2019, ha approvato il «Bando start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

- il d.d.s. n. 14169 del 4 ottobre 2019, con il quale è stata approvata la chiusura al 27 settembre 2019 dello sportello per la presentazione delle domande a valere sul Bando «Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

- il d.d.g. n. 14320 dell'8 ottobre 2019 con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul Bando «Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

- il d.d.s. n. 16846 del 22 novembre 2019, di approvazione degli esiti istruttori delle domande di contributo presentate, con il quale si è disposta l'assegnazione dell'agevolazione all'aspirante MPMI Colli Federica (ora Emera s.r.l. - ID 1451241) per un importo pari a euro 58.000,00;

Dato atto che il Bando agli artt. A.3 punto b) e C.4.1.b), stabilisce che i soggetti «aspiranti imprenditori», ossia persone fisiche, devono provvedere nel termine di 90 (novanta) giorni a partire dalla pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione, ad iscrivere una MPMI nel Registro delle Imprese di una delle CCIAA di Regione Lombardia e comunicare l'avvenuto adempimento degli obblighi assunti in fase di domanda utilizzando la procedura informatica di FASE 2 sulla piattaforma «Bandi online»;

Preso atto che l'aspirante MPMI Colli Federica ha presentato in data 26 febbraio 2020 (prot. n. O1.2020.0003154), entro i termini previsti dal Bando, la documentazione prevista agli artt. A.3 punto b) e C.4.1.b del Bando, dando altresì comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Como-Lecco della MPMI denominata «Emera S.r.l.»;

Dato atto che con d.d.s. n. 5917 del 18 maggio 2020, a seguito dell'esito negativo dell'istruttoria formale prevista al punto C.4.1.b) del Bando, è stata disposta la decadenza dell'agevolazione assegnata con il d.d.s. n. 16846/2019 all'aspirante MPMI Colli Federica (ora Emera s.r.l. - ID 1451241);

Preso atto che:

- l'aspirante MPMI Colli Federica (ora Emera s.r.l.-ID 1451241), in data 17 luglio 2020 ha presentato ricorso al T.A.R. della Lombardia contro il sopra citato decreto n. 5917/2020;

- con sentenza n. 01023/2021, notificata in data 23 aprile 2021, il T.A.R. Lombardia ha accolto il ricorso presentato dall'aspirante MPMI Colli Federica (ora Emera s.r.l. - ID 1451241);

Dato atto che:

- a seguito di approfondimenti, con nota del 13 maggio 2021 prof. n. O1.2021.0025245, la Direzione Generale Sviluppo Economico trasmetteva all'Avvocatura Regionale parere negativo all'impugnazione della sopracitata sentenza avanti il Consiglio di Stato;

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 12 novembre 2021

- con d.d.s. n. 8285 del 17 giugno 2021 si è disposta conseguentemente la concessione dell'agevolazione all'impresa Emera s.r.l. - ID 1451241, costituita dall'ex aspirante Colli Federica, per un importo pari a Euro 58.000,00, a valere sul Bando Start Up di Impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, subordinando l'assunzione del relativo impegno di spesa alla presentazione della comunicazione di accettazione del contributo da parte dell'impresa, come previsto all'art. C.4.1.a del Bando;
- con Pec. prot. n. O1.2021.0027687 del 17 giugno 2021 si è provveduto ad inviare all'impresa Emera s.r.l. - ID 1451241 il decreto di concessione n. 8285 del 17 giugno 2021, rammentando alla stessa quanto previsto al punto C.4.1. lett. b), laddove prevede che i soggetti aspiranti MPMI devono comunicare, tramite la piattaforma Bandi online, l'accettazione del contributo entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del decreto di concessione;

Vista la Pec prot. n. O1.2021.0034238 del 28 settembre 2021 con cui si è provveduto ad inviare all'impresa Emera s.r.l. - ID 1451241 il preavviso di decadenza totale dell'agevolazione concessa con d.d.s. n. 8285/2021, per la mancata accettazione del contributo nei termini previsti dal Bando, chiedendo di inviare eventuali osservazioni, alla competente Struttura, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa;

Dato atto che alla data di assunzione del presente provvedimento non risultano pervenute osservazioni da parte dell'impresa Emera s.r.l. - ID 1451241;

Ritenuto, pertanto, di procedere, sulla base di quanto sopra, a dichiarare la decadenza dell'agevolazione concessa all'impresa Emera s.r.l. - ID 1451241 con d.s.s. n. 8285/2021;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 («Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»), che all'art. 9 prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» da riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Dato atto che la variazione dell'aiuto è stata inserita nel Registro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e che alla variazione oggetto del presente provvedimento è stato assegnato il codice COVAR come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- il d.d.u.o.n. 11744 del 6 settembre 2021, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, export, attrazione degli investimenti e promozione quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
- il d.d.u.o.n. 12029 del 10 settembre 2021 con il quale il Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 delega la responsabilità delle attività dell'Azione III 3.a.1.1 – Bando Start up Area interna Alto lago di Como e Valli del Lario- Attività «Selezione e concessione» al Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start up;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto nei termini di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 («Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»);
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 legge 7 agosto 1990, n. 241 del («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 («Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione») e il Regolamento Regionale n. 1 del 2 aprile 2001 («Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»), nonché la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 27 del («Bilancio di previsione 2021-2023»);

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del («Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni») è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 8285/2021 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 («Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale») e i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

DECRETA

1. di dichiarare, sulla base di quanto esposto nelle premesse, la decaduta dell'agevolazione concessa con d.d.s. 8285/2021 all'impresa Emera s.r.l. - ID 1451241, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo pari a Euro 58.000,00;

2. di attestare che sono state espletate le attività previste dal d.m. 31 maggio 2017 n. 115 come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di notificare il presente provvedimento all'impresa Emera s.r.l. - ID 1451241 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

4. di rendere noto all'impresa Emera s.r.l. - ID 1451241, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 8285 del 17 giugno 2021 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito di Regione dedicato alla programmazione comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

La dirigente
Valentina Convertini

— • —

ALLEGATO 1

BANDO
“START UP IMPRESA NELL'AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”
DECADENZA

	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE MPMI	COR	COVAR	CUP	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	1451241	EMERA SRL (ex COLLI FEDERICA)	5625785	654823	E99J21001100007	145.000,00	58.000,00